

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 155° - Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 novembre 2014

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 258. Sentenza 5 - 20 novembre 2014

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti e giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Smaltimento dei rifiuti - Termovalorizzatore di Acerra - Trasferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, della proprietà dell'impianto alla Regione Campania.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012; decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), art. 3, comma 4, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 100.

— Pag. 1

N. 259. Sentenza 5 - 20 novembre 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica in deroga agli strumenti urbanistici vigenti - Ricorso del Governo.

- Legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia), artt. 7, comma 1, 10, comma 6, e 11, commi 1 e 2.

— Pag. 10

N. 260. Sentenza 5 - 20 novembre 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Commercio - Disposizioni varie (riconoscimento del "made in Lombardia"; costituzione di un circuito di moneta complementare; previsione di *iter* semplificato per le attività economiche, di accordi sulla competitività sostitutivi di provvedimenti amministrativi, di un regime sanzionatorio per dichiarazioni mendaci, di termini per il ricorso alla Conferenza dei servizi; istituzione del silenzio-assenso nell'ambito del procedimento svolto dal SUAP) - Ricorso del Governo.

- Legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7.

— Pag. 17

N. 261. Ordinanza 5 - 20 novembre 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei T.A.R. - Regola dell'inderogabilità - Competenza territoriale funzionale del T.A.R. Lazio, sede di Roma, per le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), artt. 13, 14, 15, 16 e 135, comma 1, lettera q-*quater*).

— Pag. 20



N. 262. Ordinanza 5 - 20 novembre 2014

Giudizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali.

Correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 190 del 23 giugno-4 luglio 2014.

—

—

Pag. 23

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 75. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016 - Registrazione in entrata per l'esercizio finanziario 2014 dell'anticipazione di liquidità ex art. 3 del D.L. 35/2013 relativa a debiti sanitari per euro 779.276.710,31 di cui all'allegato A) della legge a completamento dell'iscrizione della medesima anticipazione prevista per l'anno 2014 per complessivi euro 1.409.653.800,00 - Registrazione per l'anno 2014 di un aumento di spesa di euro 345.163.201 sul capitolo "Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di natura corrente" - Individuazione nell'allegato B) della legge della copertura degli oneri di ammortamento dell'anticipazione di liquidità per gli anni 2015 e 2016 a valere sul capitolo di spesa "Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di natura corrente" che viene ridotto rispettivamente di 12 milioni e di 18 milioni di euro - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica, in quanto il metodo di contabilizzazione utilizzato si pone in contrasto con la necessità di sterilizzare la quota dell'anticipazione di liquidità predetta e la variazione in diminuzione interviene su una dotazione del fondo residui perenti che già in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 non era tale da garantire un margine di copertura pari al 70% degli stessi, così come sostenuto dalla Corte dei conti, Sez. delle Autonomie (delibera n. 14/AUT/2006).

— Legge della Regione Piemonte 1 agosto 2014, n. 6.

— Costituzione, art. 119.....

Pag. 25

N. 76. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione integrata dei rifiuti - Disposizioni urgenti per gli impianti di discarica - Previsione di idonei interventi di pretrattamento dei rifiuti prima della collocazione in discarica - Previsione che gli impianti di discarica continuino ad operare con le modalità operative previste dai provvedimenti autorizzativi in corso non oltre il 31 dicembre 2014 e che la conclusione del programma di realizzazione degli interventi di adeguamento deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015 - Previsione del divieto di conferimento dei rifiuti indifferenziati negli impianti di discarica per i Comuni che non presentino programmi organizzativi idonei ad implementare la raccolta differenziata o che presentino programmi poi non approvati dalla Provincia - Previsione della sanzione della decadenza dell'autorizzazione e della sospensione della stessa in caso di mancata presentazione dei programmi di adeguamento e di mancata realizzazione degli interventi stessi - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il termine massimo della possibilità di conferimento di rifiuti urbani indifferenziati previsto dalla norma statale (31 dicembre 2006, poi prorogato al 31 dicembre 2008) - Contrasto con la norma statale che non consente ai Comuni di sottrarsi all'obbligo di pretrattamento dei rifiuti - Denunciata previsione di misure sanzionatorie non contemplate dalla norma statale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Richiamo alla sentenza n. 187 del 2011 della Corte costituzionale.

— Legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21, art. 5, che aggiunge l'art. 24-bis della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1.

— Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, artt. 7 e 17; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208; direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999.

Pag. 26



N. 212. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 14 marzo 2014

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma, tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 32, 41, 97 e 117, comma terzo.....

Pag. 29

N. 213. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 28 febbraio 2014

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma, tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo; Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 1.....

Pag. 33

N. 214. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 27 febbraio 2014

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma, tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 25, comma secondo, 41 e 117, comma terzo.....

Pag. 37



N. 215. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 27 febbraio 2014

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma, tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, comma terzo.....

Pag. 40



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 258

Sentenza 5 - 20 novembre 2014

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti e giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Smaltimento dei rifiuti - Termovalorizzatore di Acerra - Trasferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, della proprietà dell'impianto alla Regione Campania.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012; decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), art. 3, comma 4, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 100.
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo Maria NAPOLITANO;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 19 aprile 2012, depositato in cancelleria il 4 maggio 2012 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2012, e nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 100, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra la Regione Campania, il Presidente del Consiglio dei ministri ed altri, con ordinanza del 15 ottobre 2013, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visti l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, delle A2A spa e A2A Ambiente spa, della Regione Campania nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Gaetano Paolino per la Regione Campania, Ernesto Conte per le A2A spa e A2A Ambiente spa e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 4 maggio 2012 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2012, la Regione Campania ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, con il quale è stato deliberato che «la proprietà del termovalorizzatore sito in località Pantano, nel Comune di Acerra, e del relativo compendio immobiliare è trasferita dalla società proprietaria dell'impianto alla Regione Campania al prezzo complessivo di euro 355.550.510,84», con oneri coperti «a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 relative al programma attuativo regionale per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, che presenta la necessaria disponibilità, oltre che con eventuali contributi da riconoscere alla Regione Campania in dipendenza del trasferimento».

1.1.- Premette la ricorrente che:

- con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123, si era provveduto alla messa in esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, la cui gestione, integrata con quella dell'impianto di selezione e trattamento dei rifiuti di Caivano, era stata affidata nel novembre 2008, mediante procedura negoziata, all'A2A spa;

- l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, aveva poi previsto che «Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato»; il comma 2 aveva inoltre stabilito che le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione dell'impianto sarebbero state prelevate «anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottosviluppate, per la quota nazionale o regionale»;

- il termine del 31 dicembre 2011, entro il quale sarebbe dovuto avvenire il trasferimento della proprietà dell'impianto, era stato poi prorogato al 31 gennaio 2012 dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14;

- con il d.P.C.m. oggetto dell'odierno conflitto di attribuzione il Governo aveva quindi unilateralmente disposto il trasferimento in questione alla Regione Campania.

1.2.- Secondo quest'ultima, esso sarebbe stato operato in asserita applicazione dell'art. 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, sul falso presupposto che la Regione non avesse lealmente collaborato nella ricerca dell'intesa prevista dalla legge.

Il d.P.C.m. censurato invaderebbe, dunque, la sfera di competenza costituzionale della ricorrente e violerebbe gli artt. 3, 5, 41, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché i principi di buon andamento dell'amministrazione (97 Cost.) e di leale collaborazione (art. 120 Cost.).

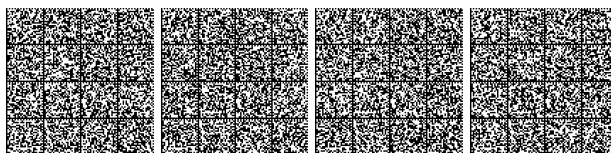
1.3.- In particolare, sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato per «contrasto con gli artt. 114, 117, 118 e 41 Cost., anche per violazione delle competenze in materia di gestione dello smaltimento dei rifiuti».

In questa materia, infatti, alle Regioni spetterebbero i compiti attribuiti dall'art. 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale. Codice dell'Ambiente), consistenti nella predisposizione, adozione e aggiornamento del piano regionale, nella promozione della gestione integrata dei rifiuti e nell'incentivazione alla riduzione della loro produzione e al recupero degli stessi.

Le Regioni sarebbero quindi titolari di funzioni programmatiche e non di competenze operative, spettanti, per contro, alle Province e ai Comuni.

1.4.- Sotto altro profilo, il d.P.C.m. impugnato, obbligando la Regione Campania all'acquisto del termovalorizzatore, in violazione dell'art. 41, primo comma, Cost., lederebbe la sua autonomia negoziale. L'acquisto coattivo, inoltre, si atteggierebbe a «strumento di coartazione all'esercizio di un'attività di tipo economico imprenditoriale».

1.5.- La ricorrente denuncia poi la violazione della sua autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 Cost., poiché il decreto gravato le avrebbe imposto l'acquisto del termovalorizzatore e, per di più, a valere su risorse provenienti dal fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - già fondo per le aree sottosviluppate (FAS) - 2007/2013, risorse integralmente programmate fino all'esaurimento della provvista indicata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella delibera n. 166/2007, come modificata dalla delibera n. 1/2009.



La Regione ricorda come la Corte costituzionale abbia riconosciuto la legittimità di una norma statale che, ponendosi l'obiettivo di rafforzare la concentrazione di risorse su interventi di rilevanza strategica nazionale, le reperiva dal FAS, mediante revoca delle assegnazioni già disposte dal CIPE, ma solo perché la norma faceva salve quelle già impegnate o programmate (si cita la sentenza n. 16 del 2010).

Il provvedimento censurato, inoltre, contraddirebbe la *ratio* del quinto comma dell'art. 119 Cost., poiché imporrebbe alla Regione Campania di destinare proprie risorse al funzionamento di organi e attività statali, anziché prevedere in suo favore stanziamenti aggiuntivi volti a fronteggiare eventi calamitosi improvvisi e imprevedibili.

1.6.- Con un ulteriore motivo la ricorrente denuncia la «violazione del principio di leale collaborazione, in contrasto con gli artt. 5 e 120 Cost., per la mancata paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto oggetto del conflitto».

Il d.P.C.m. impugnato sarebbe stato assunto in spregio di ogni più elementare principio di cooperazione, mediante una procedura ripetutamente lesiva dell'affidamento degli organi regionali nelle fasi prodromiche all'adozione del provvedimento.

Falsa, inoltre, sarebbe una delle premesse del d.P.C.m. impugnato, lì dove si afferma che nella lettera del 27 gennaio la Regione Campania avrebbe espresso parere favorevole al trasferimento della proprietà, mentre aveva solamente dichiarato di non essere contraria, in linea di principio, ad acquistare l'impianto, senza esprimere alcuna intesa.

1.7.- Con un ultimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la «violazione degli artt. 3 e 97, sotto il profilo della falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 195 del 2009, come convertito con legge n. 26 del 2010, dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, nonché sotto il profilo della irragionevole determinazione del termine di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 216 del 2011».

Le norme invocate non legittimerebbero in alcun modo la scelta del trasferimento autoritativo del termovalorizzatore alla Regione Campania.

In nessun modo, secondo la ricorrente, sarebbe possibile interpretare il citato art. 7, comma 1, come espressivo di una preferenza, quale acquirente dell'impianto, nei propri confronti, rispetto agli altri soggetti pure individuati dalla norma.

Se è vero, poi, che l'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012 ha previsto, dettando una norma di carattere generale, la possibilità per il Consiglio dei ministri di superare il mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione, tuttavia, prosegue la ricorrente, nella denegata ipotesi in cui tale meccanismo fosse ritenuto applicabile anche alla fattispecie particolare di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 195 del 2009, non sussisterebbe comunque alcuno dei presupposti normativamente richiesti (gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali, ovvero grave danno all'Eraio).

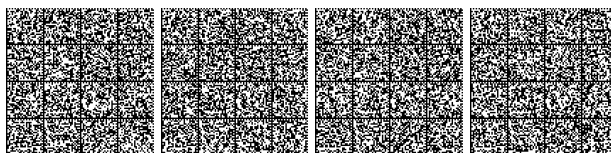
Infine, la proroga di un solo mese, prevista dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 216 del 2011, in relazione al termine del 31 dicembre 2011 originariamente fissato dal d.l. n. 195 del 2009, appare alla ricorrente palesemente irragionevole e inadeguata allo svolgimento delle attività necessarie per il raggiungimento dell'intesa, e quindi in contrasto anche con l'art. 97 Cost.

1.8.- Alla luce delle considerazioni sopra riportate la Regione Campania ha chiesto alla Corte, in primo luogo, di disporre la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato, in quanto dalla sua esecuzione subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile.

1.9.- Nelle conclusioni, la ricorrente ha poi sollecitato la Corte a valutare l'opportunità di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 195 del 2009, dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, nonché dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 216 del 2011, ove interpretati nel senso di obbligarla, anche in assenza di intesa, ad acquistare la proprietà del termovalorizzatore di Acerra entro il termine del 31 gennaio 2012, in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., chiedendo, in mancanza, di dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, emanare il d.P.C.m. 16 febbraio 2012, con il quale è stato deliberato il trasferimento alla Regione Campania della proprietà del termovalorizzatore di Acerra per il prezzo complessivo di euro 355.550.240,84, a valere sulle risorse del FSC 2007/2013.

2.- Con memoria depositata in cancelleria il 21 maggio 2012, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile ovvero respinto, poiché il d.P.C.m. gravato avrebbe valore meramente dichiarativo e attuativo di quanto già disposto da precedenti provvedimenti legislativi non impugnati.

3.- Con memoria del 12 giugno 2012, la ricorrente ha dato atto che, nelle more del giudizio, con delibera di Giunta regionale n. 174 del 4 aprile 2012, si era deciso «di accedere alla possibilità del trasferimento della proprietà» del termovalorizzatore, subordinandola alla condizione che la somma utilizzata per il suo pagamento non fosse computata ai fini della valutazione del rispetto del patto di stabilità.



Tale condizione si era realizzata con la legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento).

Di conseguenza, prosegue la ricorrente, essa aveva confermato, con delibera di Giunta regionale n. 240 del 15 maggio 2012, la volontà di acquistare la proprietà del termovalorizzatore, disponendo il pagamento del prezzo a favore di FIBE spa e autorizzando, altresì, la rinuncia ai ricorsi al TAR e alla Corte costituzionale.

3.1.- Il successivo decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 100, all'art. 3, comma 4, tuttavia, oltre a disporre il pagamento diretto alla società creditrice, aveva anche previsto, per la Regione Campania, una corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità.

A fronte di tale intervento normativo, quest'ultima aveva quindi adottato la delibera di Giunta n. 241 del 21 maggio 2012, con cui, in rettifica della precedente n. 240, aveva, da un lato, ribadito la volontà di coltivare il contenzioso instaurato avverso il d.P.C.m., ivi compreso il conflitto innanzi alla Corte costituzionale, nella parte in cui tale provvedimento, in seguito alla sopravvenuta modifica normativa, «venga interpretato nel senso che, nel provvedere agli oneri derivanti dall'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, debba operarsi una corrispondente riduzione nei confronti della Regione Campania dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità», e, dall'altro, affermato di riservarsi il diritto di «intraprendere ogni opportuna azione necessaria a censurare l'illegittimità» del citato art. 3, comma 4, del d.l. n. 59 del 2012.

3.2.- Tanto premesso, la Regione Campania ha nuovamente illustrato alcune delle censure rivolte al d.P.C.m. oggetto del conflitto e, segnatamente, quelle relative alla violazione dell'autonomia negoziale, dell'autonomia finanziaria e del principio di leale collaborazione.

4.- Con memoria depositata il 28 agosto 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito l'eccezione di inammissibilità sollevata nell'atto di costituzione in giudizio, essendo il decreto gravato meramente attuativo di disposizioni di legge non impugnate.

Ha poi eccepito che la ricorrente censurerebbe il d.P.C.m. per difetto di motivazione e d'istruttoria, sicché mancherebbe il tono costituzionale del conflitto.

Ha ancora eccepito l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse e per rinuncia: con la delibera n. 240 del 15 maggio 2012, infatti, la Regione Campania aveva deciso di «accedere, in attuazione della deliberazione n. 174 del 4 aprile 2012, al trasferimento in proprietà del termovalorizzatore», nonché di rinunciare ai ricorsi proposti innanzi al TAR Lazio e alla Corte costituzionale; né tale accettazione era stata revocata con la successiva delibera n. 241 del 21 maggio 2012. Ogni questione inerente all'incidenza del prezzo sui limiti di spesa posti dal patto di stabilità, invece, avrebbe dovuto farsi valere impugnando la disposizione di legge che ha ridotto quei limiti, ossia l'art. 3, comma 4, del d.l. n. 59 del 2012.

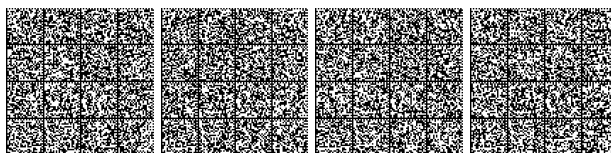
4.1.- Il ricorso sarebbe comunque improcedibile, perché la condizione implicita che la Regione sostiene di avere apposto alla rinuncia ai ricorsi e che sarebbe stata vanificata dal citato art. 3, comma 4, del d.l. n. 59 del 2012, id est «la nettizzazione», si sarebbe comunque poi avverata con la sua conversione in legge.

4.2.- Nel merito, il ricorso, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbe infondato.

L'adozione del d.P.C.m. senza l'intesa troverebbe fondamento nell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012 e si giustificerebbe in ragione della necessità di assicurare la chiusura definitiva della fase emergenziale della gestione rifiuti in Campania, senza pregiudicare la continuità di funzionamento di una infrastruttura essenziale a tale gestione. In ogni caso la Regione ricorrente aveva espresso il proprio assenso al trasferimento, solo subordinandolo al reperimento di fonti finanziarie diverse dal FCS.

5.- Con memoria depositata il 29 agosto 2012 la Regione Campania ha inteso dare conto degli ulteriori sviluppi della vicenda.

Illustra la ricorrente che sul piano normativo l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 16 del 2012, nella versione precedente la conversione in legge, aveva inserito nell'elenco delle voci escluse dal computo delle spese finali, ai fini della valutazione del rispetto del patto di stabilità, quelle sostenute per la gestione del termovalorizzatore ma non quella per l'acquisto. La legge di conversione n. 44 del 2012, invece, aveva ricompreso nella nettizzazione anche quest'ultima. Il sopravvenuto art. 3, comma 4, del d.l. n. 59 del 2012, l'aveva poi esclusa e, da ultimo, la legge di conversione n. 100 del 2012, inserendo un comma 4-bis al citato art. 3, aveva previsto una nettizzazione parziale.



La ricorrente ha dunque insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del d.P.C.m. impugnato, previo, se del caso, promovimento d'ufficio della questione di legittimità costituzionale delle norme già indicate in ricorso (fatta eccezione per l'art. 5, comma 1, del d.l. n. 216 del 2011) e dell'art. 1-bis, comma 4, del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 28.

6.- Con memoria depositata il 19 novembre 2013 la Regione Campania ha dedotto che tutte le censure avverso gli atti impugnati trarrebbero importanti e ulteriori conferme dalla sopravvenuta sentenza n. 39 del 2013 della Corte costituzionale, con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, ovverosia della norma invocata nel corpo del d.P.C.m. impugnato per superare il mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione.

7.- Con memoria depositata il 16 settembre 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri ha osservato come la scelta di attribuire la proprietà del termovalorizzatore alla Regione Campania sia stata legittimamente operata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

Ha altresì osservato che, secondo la Ragioneria generale dello Stato, il FCS presentava la disponibilità economica di somme non impegnate bastevoli per l'acquisto del termovalorizzatore, sì che ingiustificato apparirebbe il rifiuto della ricorrente.

8.- Con ordinanza del 15 ottobre 2013, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 2013, il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - nel giudizio promosso dalla Regione Campania per l'annullamento del citato d.P.C.m. 16 febbraio 2012, mediante il quale è stato deliberato il trasferimento ad essa del termovalorizzatore di Acerra al prezzo di euro 355.550.240,8 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.l. n. 59 del 2012 «per contrasto con gli artt. 42, 117, 119 e 120 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni; in subordine per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione».

Il rimettente, dopo avere riassunto la vicenda amministrativa e l'evoluzione normativa negli stessi termini illustrati dalle parti del conflitto di attribuzione, espone che la Regione Campania aveva impugnato il d.P.C.m. 16 febbraio 2012; nonché, con motivi aggiunti, il decreto n. 8 del 24 maggio 2012 del Ministero dello sviluppo economico e la nota n. 0006876-U del 25 maggio dello stesso Ministero; e ancora, con secondi motivi aggiunti, l'atto n. 3130 del 29 giugno 2012, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, aveva disposto la consegna del termovalorizzatore alla ricorrente.

8.1.- In punto di rilevanza, evidenzia il rimettente che era sopraggiunta la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2013 che aveva dichiarato incostituzionale l'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, norma su cui si fonderebbe il d.P.C.m. impugnato, sicché quest'ultimo non avrebbe più il suo «dichiarato fondamento normativo».

Sostiene, tuttavia, il Tribunale che l'art. 3, comma 4, del d.l. n. 59 del 2012, nel disporre il pagamento in favore della società creditrice già proprietaria del termovalorizzatore, abbia legificato il contenuto del predetto decreto, assumendolo a proprio contenuto, anche nella parte relativa al trasferimento dominicale.

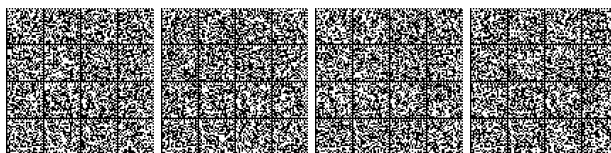
Del resto, osserva il rimettente che, se il d.P.C.m. fosse il titolo che ancora sorregge il trasferimento, il suo annullamento in via giudiziale determinerebbe una indebita interferenza con la «funzione» della legge provvedimento, in violazione del principio di separazione tra i poteri dello Stato.

La rilevanza della questione sarebbe evidente, poiché un'eventuale pronuncia d'incostituzionalità della norma censurata comporterebbe il ripristino della situazione anteriore al passaggio di proprietà dell'impianto, consentendo al rimettente di annullare per invalidità derivata gli atti susseguenti relativi alla fase della sua consegna.

8.2.- In punto di non manifesta infondatezza, ritiene il TAR Lazio che la disposizione, nella parte in cui opera il trasferimento alla Regione Campania senza il suo consenso, «contrasti tanto con l'art. 117 Cost., che determina le rispettive competenze legislative statali e regionali, nonché con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni di cui all'art. 120 Cost., e, ancora, con l'autonomia finanziaria regionale, di cui all'art. 119 Cost.».

Sarebbe chiaro, infatti, che la disposizione impugnata costituisce un'applicazione particolare di quanto disposto, in termini generali, dall'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, disposizione, come già detto, dichiarata incostituzionale con motivazioni perfettamente sovrapponibili a quella sospettata di incostituzionalità.

La prima, infatti, imponendo senz'altro alla Regione Campania di acquisire la proprietà del termovalorizzatore, avrebbe eluso l'obbligo per lo Stato di ricercare un'intesa come strumento effettivo e imprescindibile di codecisione, in violazione dell'art. 120 Cost.



Essa, inoltre, non opererebbe in alcuna delle materie attribuite alla competenza esclusiva statale, interferirebbe con l'autonomia finanziaria regionale e violerebbe anche il precetto di cui all'art. 42 Cost., poiché la singola proprietà potrebbe sì essere espropriata, «ma non ne può essere imposto l'acquisto con un atto autoritativo, quale sia la forza o il valore di questo».

8.3.- Per l'ipotesi di non ritenuta fondatezza della questione di costituzionalità per come prospettata in via principale, il rimettente ritiene di dovere illustrare, in subordine, ulteriori profili di illegittimità costituzionale.

La norma impugnata, infatti, avrebbe, mediante la legificazione, sottratto il d.P.C.m. al controllo giurisdizionale, «limitando la possibilità di annullamento di atti lesivi della sfera giuridica della ricorrente», in violazione dell'art. 113, primo e secondo comma, Cost.; avrebbe altresì compresso il diritto di difesa della Regione ricorrente e ingenerato disparità di trattamento rispetto «a chi è generalmente leso da provvedimenti amministrativi e può chiederne l'annullamento al giudice».

9.- Con atto d'intervento depositato in cancelleria il 3 gennaio 2014 si è costituita la Regione Campania, chiedendo, in accoglimento della questione prospettata dal rimettente, di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.l. n. 59 del 2012 e riservando al prosieguo l'illustrazione delle proprie argomentazioni.

10.- Con memoria depositata in cancelleria il 7 gennaio 2014 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione.

Essa sarebbe inammissibile, in primo luogo, per difetto di motivazione, non avendo il giudice *a quo* chiarito perché non sia percorribile una diversa interpretazione della disposizione contestata, tale da escludere che costituisca il titolo del trasferimento di proprietà del termovalorizzatore.

La questione sarebbe, poi, inammissibile, con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 117 e 119 Cost., poiché tali censure avrebbero dovuto essere azionate dalla Regione Campania mediante tempestivo ricorso in via principale innanzi alla Corte costituzionale.

Nel merito, in ogni caso, non sussisterebbe la violazione del principio di leale collaborazione, dal momento che la Regione medesima, non impugnando la disposizione legislativa censurata, avrebbe mostrato, successivamente alla sua adozione, di condividerne la portata. Non vi sarebbe, poi, alcun travalicamento delle competenze regionali, poiché l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. riserva allo Stato la tutela dell'ambiente, materia cui sarebbe evidentemente riconducibile la disposizione sospettata di incostituzionalità.

Né vi sarebbe, ancora, alcuna lesione dell'autonomia finanziaria della ricorrente, perché la legge appresta mezzi finanziari per l'acquisto del termovalorizzatore non ricadenti sulla finanza regionale, e ciò sia per la nettilizzazione del finanziamento, sia per l'appropriazione alla Regione Campania degli ingenti proventi della gestione del termovalorizzatore.

Gli altri profili, conclude il Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbero inammissibili per genericità.

11.- Con atto d'intervento depositato in cancelleria il 7 gennaio 2014, si sono costituite l'A2A spa e l'A2A Ambiente spa (suceduta, quest'ultima, in forza di fusione per incorporazione, alla società Partenope Ambiente spa, parte nel giudizio principale al pari della prima), chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dal TAR Lazio.

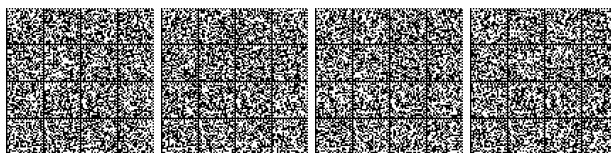
Le società private, in punto di diritto, hanno criticato l'assunto di fondo da cui muove l'ordinanza di rimessione, secondo cui il d.P.C.m. 16 febbraio 2012 sarebbe divenuto inesistente a seguito di legificazione, con la conseguenza che permanerebbe immutato il compito del giudice *a quo* di verificarne la legittimità.

12.- Con memoria depositata il 16 settembre 2014 le parti private hanno nuovamente argomentato in ordine alla eccepita erroneità del presupposto interpretativo del rimettente.

13.- La Regione Campania con la memoria del 16 settembre 2014, premesso di non condividere la tesi della legificazione, ha affermato che ciò non escluderebbe l'illegittimità costituzionale della norma censurata dal TAR Lazio, poiché la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012 determinerebbe ab origine l'illegittimità del decreto impugnato e quindi del trasferimento coattivo del termovalorizzatore, di guisa che la prestazione patrimoniale prevista dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 59 del 2012 sarebbe ormai priva di causa giustificativa.

Nel caso la Corte costituzionale non condividesse questa tesi, resterebbero valide, secondo la ricorrente, tutte le argomentazioni illustrate dal TAR nell'ordinanza di rimessione.

14.- Con memoria depositata in cancelleria il 16 settembre 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le eccezioni di inammissibilità già sollevate e insistito, in via subordinata, per l'infondatezza nel merito della questione sollevata.



Considerato in diritto

1.- La Regione Campania ha promosso conflitto di attribuzione per l'accertamento della non spettanza allo Stato del potere di emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, con il quale è stato deliberato il trasferimento ad essa della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, con l'individuazione della provvista finanziaria pari a euro 355.550.510,84 a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FCS) - già fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) - 2007/2013.

Ritiene la ricorrente che il provvedimento impugnato, del quale ha chiesto la sospensione cautelare, violi le sue attribuzioni costituzionali con riferimento, in primo luogo, agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, poiché in materia di smaltimento dei rifiuti essa, in forza di quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale. Codice dell'Ambiente), avrebbe funzioni essenzialmente programmatiche, mentre quelle gestorie sarebbero rimesse agli enti locali e alle società provinciali.

Il decreto, poi, violerebbe gli artt. 41 e 42 Cost., poiché l'autonomia negoziale e la libertà di impresa della ricorrente sarebbero conculcate dall'imposizione coattiva dell'acquisto del termovalorizzatore.

Ancora violati sarebbero il principio di leale collaborazione, non avendo il Presidente del Consiglio dei ministri ricercato e ottenuto l'intesa prevista dalla legge, e l'autonomia finanziaria della Regione Campania, avendo il decreto imposto il pagamento del prezzo del termovalorizzatore con risorse del FCS già integralmente programmate.

Con l'ultima censura, infine, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - in relazione all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, all'art. 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, e all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 - poiché, in assenza di consenso della Regione Campania, l'acquirente avrebbe dovuto essere scelto tra gli altri soggetti pure indicati dal citato art. 7, comma 1, del d.l. n. 195 del 2009.

2.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, adito dalla Regione Campania per l'annullamento del medesimo d.P.C.m. oggetto del conflitto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 100, che, nell'assunto del rimettente, avrebbe legificato il citato decreto nella parte in cui dispone il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra.

I parametri invocati dal rimettente sono l'art. 117 Cost. senza alcuna specificazione, l'art. 119 Cost. con riferimento all'autonomia finanziaria della Regione, l'art. 42 Cost. per violazione della sua autonomia negoziale, l'art. 120 Cost. con riferimento al principio di leale collaborazione, e «in via subordinata» gli artt. 3, 24 e 113 Cost., perché si tratterebbe di una legge provvedimento che incide sulla tutela giurisdizionale della Regione, ingenerando, nei suoi confronti, una disparità di trattamento rispetto alla generalità dei soggetti dell'ordinamento non destinatari di tale tipo di normazione.

3.- In considerazione dell'omogeneità delle questioni proposte, i giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente.

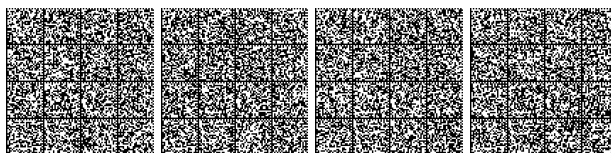
4.- Quanto al conflitto di attribuzione, è fondata e assorbente l'eccezione d'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.

4.1.- Si è già detto che con il ricorso introduttivo la Regione Campania ha impugnato il d.P.C.m. 16 febbraio del 2012, là dove ha disposto il trasferimento senza intesa del termovalorizzatore e individuato la provvista nel FCS.

Le parti nei loro scritti difensivi hanno riferito che nelle more del giudizio sono proseguite le trattative al fine di risolvere la controversia, con particolare riguardo agli aspetti economici della vicenda.

Già con la delibera n. 174 del 4 aprile 2012, la Regione Campania si era determinata ad «accedere alla possibilità del trasferimento della proprietà» del termovalorizzatore, subordinandola al verificarsi della condizione della «nettizzazione» del prezzo, ovvero alla sua esclusione dal computo delle spese rilevanti ai fini della valutazione del rispetto del patto di stabilità.

Tale condizione, in effetti, sembrava essersi realizzata con la legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), che, sul punto, aveva modificato l'art. 12, comma 11, del decreto, inserendo nell'elenco delle voci escluse non solo le somme sostenute dalla Regione Campania per la gestione del termovalorizzatore ma anche quella per il suo acquisto.



La ricorrente aveva quindi confermato, con la delibera di Giunta regionale n. 240 del 15 maggio 2012, la volontà di acquistare la proprietà dell'impianto, disponendo anche il pagamento del corrispettivo in favore della FIBE spa. Conseguentemente, aveva autorizzato la rinuncia ai ricorsi proposti innanzi al TAR e a questa Corte.

Era intervenuto, tuttavia, l'art. 3, comma 4, del d.l. n. 59 del 2012, che, oltre a disporre il pagamento diretto del prezzo, aveva previsto una corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità per la Regione Campania.

A fronte di tale intervento del legislatore, la Giunta regionale aveva adottato la delibera n. 241 del 21 maggio 2012, con cui, in rettifica della n. 240, aveva ribadito la volontà di coltivare il contenzioso instaurato avverso il d.P.C.m. 16 febbraio 2012, «nella parte in cui» esso, in seguito alla sopravvenuta modifica normativa, venisse «interpretato nel senso che, nel provvedere agli oneri derivanti dall'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, debba operarsi una corrispondente riduzione nei confronti della Regione Campania dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità».

Infine, la legge di conversione n. 100 del 2012 aveva previsto un'esclusione solo parziale, inserendo all'art. 3 del d.l. n. 59 del 2012 un comma 4-*bis*, ai sensi del quale «Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012, i limiti di spesa di cui al patto di stabilità interno per la Regione Campania».

4.2.- Emerge nitidamente dalle delibere di Giunta regionale che la ricorrente ha accettato in corso di causa sia il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore sia che la provvista per il pagamento del prezzo fosse attinta dal FCS, spostando il focus delle sue rivendicazioni sulla necessità che la relativa somma non fosse tenuta in considerazione ai fini della valutazione del rispetto del patto di stabilità.

La Regione, infatti, con la delibera n. 241 - rubricata non a caso «revoca parziale» - si è limitata a «revocare parzialmente» il punto 5 della delibera n. 240, e cioè quello relativo alla rinuncia ai giudizi, precisando di voler proseguire nell'impugnazione del d.P.C.m. solo «nella parte in cui» fosse da intendere come impositivo del computo del prezzo ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Fermi, invece, sono rimasti gli altri punti della delibera n. 240, tra cui, per quanto qui rileva, quelli relativi all'accettazione dell'acquisto del termovalorizzatore e dell'individuazione della provvista economica nel FCS (rispettivamente, punti nn. 1 e 2).

Senonché, l'unica questione rimasta aperta, quella cioè dell'incidenza del prezzo di acquisto sul rispetto del patto di stabilità, è estranea al contenuto del decreto oggetto del conflitto: le decisioni relative a tale profilo sono state prese, infatti, con le norme di legge citate che la ricorrente non ha mai impugnato, pur avendone fatto riserva.

La Regione Campania non ha dunque più interesse al conflitto per come perimetrato con il ricorso introduttivo.

5.- Non può trovare accoglimento l'istanza avanzata dalla ricorrente di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 195 del 2009, dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, e dell'art. 1-*bis*, comma 4, del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 28, - quest'ultimo articolo indicato nella memoria del 29 agosto 2012 in sostituzione dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 216 del 2011 - laddove interpretati nel senso di obbligare la Regione Campania all'acquisto del termovalorizzatore, anche in assenza di intesa, entro il termine del 30 giugno 2012.

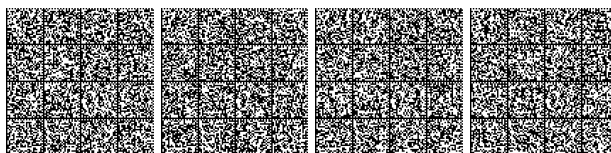
Mentre l'art. 61, comma 3, citato, è stato già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 39 del 2013, la questione di costituzionalità delle altre norme non è rilevante alla luce dell'esito di improcedibilità del ricorso (sentenze n. 130 del 2014 e n. 313 del 2013).

6.- L'istanza di sospensione del decreto impugnato, formulata dalla Regione Campania nel ricorso introduttivo, rimane assorbita dalla decisione di improcedibilità (sentenze n. 273 del 2013 e n. 2 del 2007).

7.- In relazione alla questione incidentale di costituzionalità dell'art. 3, comma 4, del d.l. n. 59 del 2012, l'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato eccezione di inammissibilità per mancato esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, avendo il giudice rimettente omissivo di chiarire perché non sia possibile una diversa lettura della disposizione contestata, tale da escludere che costituisca il titolo del trasferimento di proprietà del termovalorizzatore.

Le parti private, intervenienti nel giudizio principale, hanno invece eccepito l'inammissibilità per erroneità del presupposto interpretativo, criticando l'assunto di fondo da cui muove l'ordinanza di rimessione, secondo cui il d.P.C.m. 16 febbraio 2012 sarebbe divenuto inesistente a seguito di legificazione.

Anche la Regione Campania, nella memoria depositata in corso di causa, ha mostrato di condividere quest'ultima eccezione, traendone la conseguenza che, non essendo mutata la fonte precettiva del trasferimento del termovalorizzatore, il decreto impugnato davanti al rimettente continuerebbe a essere oggetto del giudizio amministrativo, con la relativa possibilità di annullamento in caso di riscontrata illegittimità.



8.- La questione è manifestamente inammissibile per erroneità del presupposto interpretativo.

L'art. 3, comma 4, del d.l. n. 59 del 2012 si occupa esclusivamente degli aspetti economici della vicenda, limitandosi a fare riferimento al precedente d.P.C.m. di trasferimento della proprietà operato sulla base dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 195 del 2009: il trasferimento dominicale, dunque, non entra nella struttura precettiva della norma, ma si atteggia a mero presupposto esterno.

Questa interpretazione è pienamente in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, che «ha riconosciuto l'esistenza di una presunzione di rinvio formale agli atti amministrativi, ove gli stessi siano richiamati in una disposizione legislativa, tranne che la natura recettizia del rinvio stesso emerga in modo univoco dal testo normativo (sentenza n. 311 del 1993); circostanza, questa, che non ricorre necessariamente neppure quando l'atto sia indicato in modo specifico dalla norma legislativa (sentenze n. 80 del 2013 e n. 536 del 1990)» (sentenza n. 85 del 2013).

Il rinvio recettizio, infatti, «è ravvisabile soltanto quando la volontà del legislatore di recepire mediante rinvio sia espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti. Non è sufficiente rilevare che una fonte ne richiama testualmente un'altra, per concludere che la prima abbia voluto incidere sulla condizione giuridica della seconda o dei suoi contenuti» (sentenza n. 80 del 2013).

Né è corretta la tesi a contrario sviluppata dal rimettente, secondo cui, se il titolo del trasferimento dovesse rinvenirsi ancora nell'atto amministrativo e non nella legge, «il suo annullamento da parte del giudice amministrativo priverebbe il pagamento della sua esatta causa, e in tal modo una sentenza interferirebbe direttamente sull'operatività, o almeno sulla funzione, della legge provvedimento in questione, violando il principio di separazione tra i poteri dello Stato».

Difatti, l'espresso richiamo della norma censurata al d.P.C.m. nulla aggiunge al fatto obiettivo che il pagamento disposto con legge è il corrispettivo del trasferimento operato con il decreto, cosicché, comunque, l'annullamento di quest'ultimo priverebbe il pagamento della sua causa, senza che ciò ingeneri alcuna "interferenza" con il disposto normativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, sollevato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 100, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 113, 117, 119 e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, *Presidente*

Giancarlo CORAGGIO, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 259

Sentenza 5 - 20 novembre 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica in deroga agli strumenti urbanistici vigenti - Ricorso del Governo.

- Legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia), artt. 7, comma 1, 10, comma 6, e 11, commi 1 e 2.
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo Maria NAPOLITANO;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 10, comma 6, e 11, commi 1 e 2 della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 gennaio - 3 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 4 febbraio 2014 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2014.

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Bruno Barel e Andrea Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso spedito per la notifica in data 29 gennaio 2014, ricevuto dalla resistente il 3 febbraio 2014 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 4 febbraio 2014 (reg. ric. n. 6 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, fra loro in combinato disposto, nonché dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia).



Il testo della prima disposizione impugnata (art. 7, comma 1) è il seguente: «Dopo l'articolo 3-ter della legge regionale 8 luglio 2009 n.14, così come introdotto dall'art. 6, è inserito il seguente:

Art. 3-quater (Interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica).

1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica è consentita l'integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale, con un incremento fino al 50 per cento del volume o della superficie.

2. Limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, la ricostruzione di cui al comma 1 è consentita anche in zona agricola, purché caratterizzata dalla presenza di un edificio già consolidato e sempre che l'area non sia oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici o territoriali che ne impediscano l'edificazione.

3. La demolizione dell'edificio deve avvenire entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilità per gli edifici ricostruiti; in caso di mancata demolizione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 31 del D.P.R. 380/2001.

4. Agli edifici ricostruiti ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4».

Il testo dell'art.10, comma 6, della medesima legge è il seguente: «Alla fine della lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009 n.14, sono aggiunte le seguenti parole: “fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3-quater”».

Il testo dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge impugnata è il seguente:

«1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 8 luglio 2009 n.14, le parole “e all'interno della sagoma del fabbricato precedente” sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 8 luglio 2009 n.14, le parole “volumi e sagoma” sono sostituite con le parole “i volumi”».

1.1.- Premette l'Avvocatura dello Stato che la legge regionale in esame è finalizzata a consentire la realizzazione di interventi di ampliamento e delocalizzazione in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, secondo l'art. 1 della legge impugnata, sono favoriti gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa ed all'adeguamento sismico, all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e all'incentivazione della demolizione e della ricostruzione, in area idonea, di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica.

Dall'esame complessivo, si evince che la legge regionale n. 32 del 2013 è finalizzata a favorire in modo incisivo la rigenerazione e messa in sicurezza attraverso la delocalizzazione delle aree a rischio; ciò in sovrapposizione agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, risultando espressamente abrogate le norme che demandavano ai comuni l'individuazione di limiti e modalità applicative della legge regionale sul proprio territorio.

1.2.- Ritene l'Avvocatura dello Stato che le censurate disposizioni siano in contrasto con i principi costituzionali in tema di tutela dell'ambiente e di governo del territorio.

Per quanto concerne l'art. 7, comma 1, e l'art. 10, comma 6, tali disposizioni, secondo la prospettazione della parte ricorrente, pur incentivando la demolizione di edifici siti in aree ad alta pericolosità idraulica ed idrogeologica con ricostruzione in zone territoriali omogenee non pericolose, introducono una modifica lesiva della potestà legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., che attribuisce tali materie in via esclusiva allo Stato. Infatti l'art. 9, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 14 del 2009, nell'escludere gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, utilizza il termine «pericolosità idraulica» e non quello più ampio di «pericolosità idrogeologica» (comprensivo anche delle aree a rischio frana e valanga). In quest'ottica, mentre in precedenza il testo della norma regionale era coerente con le prescrizioni del d.P.C.m. 29 settembre 1999 - che esclude alcuni interventi per le aree ad alta pericolosità/ rischio idrogeologico e differenzia le aree a rischio idraulico ed aree a rischio frana - la norma regionale, come modificata, si porrebbe in contrasto con la disciplina statale di riferimento, nella misura in cui è idonea a consentire gli interventi menzionati anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino (di cui all'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», sovraordinati ai piani territoriali ed ai programmi regionali ed aventi carattere vincolante per le amministrazioni).

Ritiene la parte ricorrente che la Regione Veneto, attraverso l'introduzione delle disposizioni censurate aventi ad oggetto la difesa dal rischio idrogeologico, abbia dettato disposizioni legislative in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ovvero in materie nelle quali è preclusa la potestà legislativa regionale. D'altra parte, anche a voler ritenere che l'intervento legislativo *de quo* riguardi il governo del territorio, materia di competenza concorrente, sarebbe stato comunque leso il principio del riparto di competenza legislativa, in quanto la Regione è tenuta a rispettare i principi fondamentali dettati dallo Stato, nei quali vanno ricomprese le regole di tutela del rischio idrogeologico - ispirate ad esigenze di salvaguardia del territorio, dell'ambiente e della pubblica incolumità - con carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale.



Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 9, lettera g), della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, come modificate dall'art. 10, comma 6, della legge reg. Veneto n. 32 del 2013, sarebbero in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte in cui non prevedono l'esclusione degli interventi citati nei casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentono tale tipologia di intervento; più in generale nelle aree ad alto rischio idrogeologico, nelle quali gli strumenti di pianificazione non consentono l'edificazione.

1.3.- Quanto alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della medesima legge regionale impugnata, l'Avvocatura dello Stato osserva che tali previsioni, nel modificare l'art. 10, comma 1, lettere a) e b), della citata legge regionale n. 14 del 2009, eliminano l'obbligo, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di rispettare la sagoma esistente. Ciò comporta, a parere della ricorrente, un contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che impone, ai fini della qualificazione degli interventi di ristrutturazione edilizia sottratti al permesso di costruire ed assoggettati a mera s.c.i.a., il rispetto della sagoma dell'edificio preesistente, qualora si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

La richiamata norma di cui al T.U. n. 380 del 2001 sarebbe solo formalmente, per ragioni di collocazione, una norma edilizia; sostanzialmente, secondo la parte ricorrente, si tratterebbe di una norma di tutela del patrimonio culturale, finalizzata alla tutela dei beni culturali vincolati, in modo da escludere che interventi di ristrutturazione possano comportare l'alterazione della sagome degli edifici soggetti a vincolo. Ne consegue che la disposizione regionale in esame, incidendo sulla tutela dei beni culturali, andrebbe ad invadere la potestà legislativa esclusiva dello Stato, così violando l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

In ogni caso, analogamente a quanto dedotto per l'altra disposizione censurata, seppure volesse ritenersi che l'intervento legislativo della Regione incida solo su aspetti urbanistici ed edilizi, si avrebbe la lesione del principio fondamentale dettato dalla normativa statale con l'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, che rappresenta un limite per gli apprezzamenti che la Regione fa del proprio territorio e non consente la compromissione di interessi di portata superiore, tanto più che si tratta di interventi realizzabili con la semplice s.c.i.a.

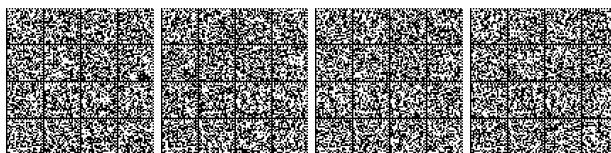
La norma *de qua* contrasterebbe, quindi, sia con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio che con una disposizione di tutela dei beni culturali, vincolante per le Regioni in quanto dettata in materia di competenza esclusiva dello Stato.

2.- Si è costituita in giudizio la Regione del Veneto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

La resistente, previa precisazione che la legge regionale in esame (c.d. "Piano casa ter") proroga una disciplina speciale già in vigore da anni, introdotta con la legge regionale n. 14 del 2009, ne evidenzia i riscontri positivi all'esito del monitoraggio avviato sin dal 2009, per l'impatto concreto avuto sul territorio e sull'economia. Sottolinea che i Comuni, lungi dall'essere esautorati dalle tradizionali funzioni in materia di governo del territorio, hanno potuto, grazie a detti interventi, adattare la disciplina regionale alle differenti esigenze locali. Le modifiche introdotte dalla legge n. 32 del 2013 vanno inquadrare nella medesima ottica, essendo stato previsto solo un diverso strumento di coordinamento: si sarebbe circoscritto l'ambito di applicazione della disciplina regionale (art. 9), facendo salve le misure specifiche di tutela previste dagli strumenti urbanistici comunali, sia per i centri storici (art. 9, comma 1, lettera a) che per le altre parti del territorio (art. 9, comma 1, lettera c). In questo modo si sarebbe assicurata in linea di principio l'uguaglianza tra i cittadini, salvaguardando contestualmente le specifiche misure di tutela stabilite dai piani regolatori.

Per quanto concerne i rapporti con il diritto statale, la legge censurata non lederebbe neanche implicitamente, le competenze proprie dello Stato; anzi, escluderebbe dal proprio ambito di applicazione i beni culturali (art. 9, comma 1, lettera b), le aree di inedificabilità assoluta (art. 9, comma 1, lettera d) e stabilirebbe in termini generali, all'art. 1, commi 2 e 3, che «le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali».

2.1.- Passando al merito, la Regione Veneto osserva che la prima delle censure è rivolta contro due disposizioni della legge n. 32 del 2013 relative alle aree ad elevata pericolosità idrogeologica. Non sarebbe chiaro, tuttavia, in che modo tali disposizioni abbiano leso la competenza statale, poiché viene di fatto incentivata la demolizione di edifici esistenti in aree classificate ad alta pericolosità idrogeologica, consentendone la ricostruzione con una diversa volumetria in altro sito sicuro; con ciò rafforzando la tutela delle aree di alta pericolosità idrogeologica attraverso una misura di natura urbanistico-edilizia, in piena armonia con la legislazione, sia statale che regionale, posta a tutela delle situazioni eccezionali e di rischio.



Quanto alla seconda disposizione impugnata (art. 10, comma 6), la Regione osserva che la censura ha ad oggetto le parole dalla medesima aggiunte alla fine della norma modificata (ossia il citato art. 9 della legge regionale n. 14 del 2009), cioè l'espressione «fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3-*quater*». Con tale previsione, secondo la Regione, si sarebbe inteso assicurare il coordinamento tra la disposizione che esclude dall'ambito di applicazione della legge gli edifici esistenti in aree a vincolo idrogeologico e la nuova disposizione che consente, in relazione a quegli stessi edifici, la possibilità di incentivarne il «trasferimento» in altra area sicura. La modifica, dunque, non inciderebbe sulla disciplina in vigore (inapplicabilità della legge nelle zone a rischio idrogeologico), ma piuttosto chiarirebbe che essa non preclude l'applicabilità del nuovo art. 3-*quater*.

Anche in questo caso, non sarebbe stato chiarito dal ricorrente in quale modo le parole aggiunte dalla legge regionale n. 32 del 2013 violino l'art. 117 Cost. In sostanza, sembra che la ricorrente censuri il testo originario dell'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2009 e, in particolare, si dolga della mancata esclusione dall'ambito di applicazione della legge di altre aree ad elevato rischio idrogeologico.

Ne deriverebbe l'inammissibilità della censura sotto un duplice profilo: da un lato, in quanto diretta ad impugnare una disposizione estranea alla legge n. 32 del 2013 e già introdotta dalla legge n. 14 del 2009; da un altro, in quanto estranea al contenuto precettivo e rivolta contro un'asserita omissione, originaria, di una situazione ritenuta assimilabile a quella espressamente contemplata.

Anche volendo superare tale profilo preliminare, la questione sarebbe comunque priva di fondamento. A tale conclusione si perviene evidenziando che sin dal 2009 il c.d. «Piano casa» della Regione Veneto ha sempre fatto salva la legislazione statale: così, all'art. 9, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 14 del 2009, il legislatore ha inteso escludere dall'ambito di applicazione della medesima tutte le aree a rischio, come si evince anche dal rinvio alla disciplina del d.lgs. n. 152 del 2006 (incluso l'art. 65 sui piani di bacino e i piani stralcio sull'assetto idrogeologico), nonché dall'ampia formulazione dettata dall'articolo 3-*quater* oggetto di ricorso.

2.2.- In riferimento all'impugnazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge reg. n. 32 del 2013, osserva la Regione Veneto che le modifiche riguardano il primo comma dell'art. 10 della legge reg. n. 14 del 2009, e consistono nell'eliminazione di alcune parole sia dalla disposizione di cui alla lettera a) che dalla disposizione di cui alla lettera b), in particolare con riferimento alla parola «sagoma». La disposizione della legge, premesso che gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere effettuati anche con integrale sostituzione edilizia, contempla due ipotesi, a seconda che ciò avvenga con o senza ampliamento del volume originario.

In realtà, osserva la Regione Veneto, la norma statale che conterrebbe il principio fondamentale che si assume violato - ossia l'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001 - è stata recentemente modificata con legge statale: l'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha modificato il citato art. 3 proprio con l'eliminazione del riferimento al mantenimento della «sagoma» originaria dell'edificio. Sicché la censura, in sostanza, si rivolgerebbe contro un solo profilo, ossia quello della eliminazione del vincolo del rispetto della sagoma dell'edificio preesistente anche in relazione alle ristrutturazioni che hanno per oggetto gli immobili soggetti a vincolo secondo il codice per i beni culturali.

La ricorrente, cioè, sembrerebbe dolersi del fatto che la modifica apportata dalla legge regionale impugnata - volta ad adeguare l'art. 10 della legge regionale n. 14 del 2009 al nuovo testo della disposizione statale, mediante l'eliminazione del limite della sagoma originaria - non abbia riprodotto la frase finale relativa alla ristrutturazione dei beni culturali. Se così fosse, osserva la resistente, la censura sarebbe frutto di un equivoco, in quanto l'art. 10 della legge regionale n. 14 del 2009 non ha introdotto una definizione regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia sostitutiva di quella statale, né è ipotizzabile che abbia inteso sopprimere - per il solo fatto di non averla riprodotta - la parte finale della disposizione statale relativa alla ristrutturazione dei beni culturali (con mantenimento della sagoma). Ciò in quanto, trattandosi di disposizione avente ad oggetto i beni culturali, questi non potevano essere oggetto di legislazione regionale, né può la norma regionale essere censurata per mancata riproduzione di quella statale.

In conclusione, le modifiche apportate dalla disposizione censurate al dettato originario dell'art. 10 della legge reg. n. 14 del 2009 sarebbero in piena sintonia con i principi fondamentali di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001.

2.3.- In prossimità dell'udienza la Regione Veneto ha presentato memoria, insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.



Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, fra loro in combinato disposto, nonché dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia).

In particolare, la parte ricorrente ritiene che gli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, della legge regionale impugnata - introducendo, rispettivamente, un nuovo art. 3-*quater* e modificando l'art. 9, comma 1, lettera *g*), della legge della Regione Veneto 8 luglio 2009, n. 14 - siano in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., nella parte in cui consentono gli interventi di demolizione e ricostruzione anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino le quali, ai sensi dell'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), hanno carattere vincolante e sono sopraordinate ai piani territoriali ed ai programmi regionali.

Quanto alla seconda censura, l'Avvocatura dello Stato ritiene che l'art. 11, commi 1 e 2, della medesima legge regionale - modificando, rispettivamente, la lettera *a*) e la lettera *b*) dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 14 del 2009, nel senso di eliminare il riferimento, in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia, all'obbligo di rispetto della sagoma dell'edificio preesistente - siano in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), e terzo comma, Cost., nella parte in cui consentono, in relazione alle modifiche aventi ad oggetto beni immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), interventi di ristrutturazione edilizia che non rispettino il limite della sagoma dell'edificio preesistente, in tal modo violando la potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali ed il principio fondamentale di governo del territorio contenuto nell'art. 3, comma 1, lettera *d*), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo *A*)».

2.- Si osserva innanzitutto che, conformemente a quanto eccepito dalla Regione Veneto nel proprio atto di costituzione, la prima delle due questioni oggetto del ricorso è inammissibile.

Costituisce affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte - recentemente ribadita dalle sentenze n. 41 del 2013 e n. 36 del 2014 - il principio secondo cui il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità (*ex plurimis*, sentenze n. 40 del 2007, n. 139 del 2006, n. 450 e n. 360 del 2005, n. 213 del 2003, n. 384 del 1999), ma deve, altresì, contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge (si vedano, oltre alle pronunce già citate, anche le sentenze n. 261 del 1995 e n. 85 del 1990), tenendo conto che l'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali (sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005).

Nel caso di specie, invece, il ricorso dell'Avvocatura dello Stato ha prospettato, in riferimento alla questione in esame, censure poco chiare e non sufficientemente motivate; in particolare, non è chiaro, alla luce della stringata motivazione a supporto del ricorso, in quali termini la possibilità di demolire edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica e di ricostruirli in zona territoriale omogenea propria, non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, possa ledere le previsioni contenute nei piani di bacino di cui agli artt. 64 e 65 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Ne consegue l'inammissibilità di tale prima questione per le evidenti carenze della motivazione del ricorso.

3.- In riferimento alla seconda prospettata questione, avente ad oggetto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 32 del 2013, osserva la Corte che è necessario compiere una premessa.

Tali disposizioni, come si è visto, modificano le lettere *a*) e *b*) dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, le quali regolano gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'art. 3 e dall'art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001; e la novità introdotta dalla legge regionale n. 32 del 2013 sta nell'aver eliminato il richiamo obbligatorio al rispetto della sagoma dell'edificio preesistente. In altre parole, può aversi ristrutturazione edilizia - senza ampliamento nel caso della lettera *a*) e con ampliamento nel caso della lettera *b*) - anche se la costruzione che ne risulta non rispetti più la sagoma dell'edificio preesistente, bensì soltanto il volume.



La questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi, pertanto, consiste nello stabilire se tale soppressione comporti o meno la violazione dei criteri di riparto delle competenze invocati dalla parte ricorrente; tenendo presente, a questo proposito, che la censura proposta dall'Avvocatura dello Stato presenta due diversi profili: da un lato, quello della lesione di un principio fondamentale in materia di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) e, dall'altro, quello della lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali.

3.1.- In riferimento alla prima delle due ipotizzate violazioni - cioè quella relativa alla competenza concorrente in materia di governo del territorio - è necessario ribadire che, per costante giurisprudenza di questa Corte, rientrano «nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi (sentenza n. 303 del 2003, punto 11.2 del Considerato in diritto): a fortiori sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali» (così la sentenza n. 309 del 2011), sicché la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato (sentenze n. 102 e n. 139 del 2013). Più specificamente, la sentenza n. 309 del 2011, occupandosi di una legge della Regione Lombardia, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio in quanto definiva come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, in contrasto con il principio fondamentale stabilito (allora) dall'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001.

Tuttavia, come correttamente rilevato dalla Regione Veneto, il recente intervento legislativo di cui all'art. 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'apportare una serie di modifiche al d.P.R. n. 380 del 2001, ha disposto la soppressione - sia all'interno dell'art. 3, comma 1, lettera d), che all'interno dell'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. stesso - del riferimento al rispetto della sagoma; in altri termini, la normativa statale non contiene più, in relazione alla definizione della ristrutturazione edilizia, l'obbligo di rispetto della sagoma precedente, ma solo quello di rispetto del volume.

Di tale modifica legislativa il ricorso dell'Avvocatura dello Stato sembra non tenere conto, mentre è chiaro che, proprio in considerazione del riparto di competenze in materia di governo del territorio, la modifica della norma statale contenente il principio fondamentale, fa sì che le disposizioni della legge reg. Veneto n. 32 del 2013, ora in esame, si presentino piuttosto come l'attuazione, anziché la violazione, della normativa statale di riferimento. Ciò comporta, quindi, che la prospettata questione non sia fondata in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., giacché la disposizione regionale impugnata non si è discostata dal principio fondamentale contenuto nella norma statale così come di recente modificata.

3.2.- Rileva la Corte, comunque, che la prospettata violazione della competenza concorrente assume, in relazione al ricorso in esame, un ruolo secondario, perché esso fissa prevalentemente la propria attenzione sulla presunta violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali. L'Avvocatura dello Stato, infatti, ritiene che l'eliminazione dell'obbligo di rispetto della sagoma in relazione alle attività di ristrutturazione edilizia comporti una lesione di tale competenza per ciò che riguarda i beni culturali, vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004; e, a questo proposito, il ricorso richiama, fra l'altro, la particolare situazione della città di Venezia i cui edifici, patrimonio dell'umanità, potrebbero essere alterati sulla base della censurata disposizione.

3.3.- Osserva la Corte che tale doglianza non è fondata, nei sensi che saranno ora precisati.

Il testo attuale dell'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001 - come risultante dalle modifiche apportate dal citato art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 - oltre ad aver eliminato, come detto, il riferimento all'obbligo di rispetto della sagoma nella definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, ha tuttavia mantenuto fermo che, «con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente». Il che corrisponde ad una scelta obbligata, poiché sarebbe inimmaginabile la ristrutturazione di un'opera edilizia, che sia anche vincolata con l'alterazione della relativa sagoma.

Pertanto, interpretando sul punto il ricorso che, come detto, non contiene alcun espresso riferimento alla modifica legislativa del 2013, deve ritenersi che la censura realmente prospettata dall'Avvocatura dello Stato consista nella presunta illegittimità costituzionale dell'omessa previsione, da parte della disposizione regionale in esame, di una norma di contenuto identico (o almeno analogo) a quella statale. In altre parole, non aver previsto, da parte della Regione Veneto, che l'obbligo di rispetto della sagoma preesistente debba comunque considerarsi vigente in relazione alla ristrutturazione dei beni assoggettati a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, avrebbe comportato il venire meno di tale vincolo e la conseguente illegittimità costituzionale della disposizione.



Tale conclusione, peraltro, non è condivisibile.

Come la giurisprudenza di questa Corte ha già in passato chiarito, quando una norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale - nella specie, la tutela dei beni culturali - le Regioni non possono emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella statale (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006). In altri termini, ove la Regione Veneto, nel rimodellare il concetto di ristrutturazione edilizia, avesse esplicitamente aggiunto che l'obbligo di rispetto della sagoma permane per i beni culturali assoggettati a vincolo, la norma regionale sarebbe stata costituzionalmente illegittima, perché sarebbe andata ad interferire in un ambito di competenza esclusiva dello Stato, come tale sottratto alla potestà normativa delle Regioni.

Nel caso in esame, invece, il silenzio della legge reg. Veneto n. 32 del 2013 sul punto non può che essere interpretato - come correttamente osservato dalla Regione - nel senso della vigenza della disposizione statale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001; e, quindi, nel senso che la disposizione statale in materia di obbligo di rispetto della sagoma preesistente nelle ristrutturazioni aventi ad oggetto beni culturali vincolati è necessariamente operativa anche nell'ambito regionale.

Così interpretata, la disposizione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 32 del 2013 è immune dalle censure di illegittimità costituzionale prospettate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Il che comporta che la relativa questione sia da dichiarare non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 32 del 2013, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;

3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 32 del 2013, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, *Presidente*

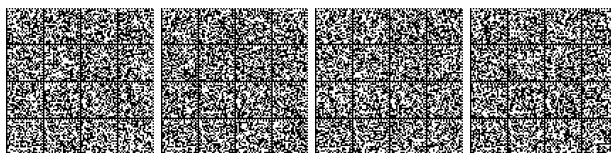
Sergio MATTARELLA, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 260

Sentenza 5 - 20 novembre 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Commercio - Disposizioni varie (riconoscimento del “made in Lombardia”; costituzione di un circuito di moneta complementare; previsione di *iter* semplificato per le attività economiche, di accordi sulla competitività sostitutivi di provvedimenti amministrativi, di un regime sanzionatorio per dichiarazioni mendaci, di termini per il ricorso alla Conferenza dei servizi; istituzione del silenzio-assenso nell’ambito del procedimento svolto dal SUAP) - Ricorso del Governo.

- Legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7.
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo Maria NAPOLITANO;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7 della legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-23 aprile 2014, depositato in cancelleria il 30 aprile 2014 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

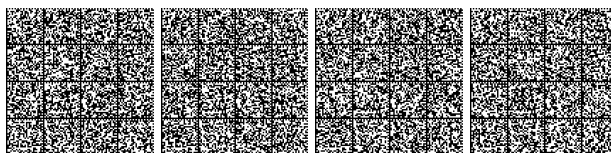
uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

1.- Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale di talune disposizioni della legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), volta a promuovere la crescita e le innovazioni del sistema produttivo regionale.

Sono stati, in particolare, denunciati gli articoli:

- 3, comma 1, lettera g), sul «riconoscimento del “Made in Lombardia”», per contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione «ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario»;



- 4, comma 1, prevedente la «costituzione [...] di un circuito di moneta complementare», per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.;

- 6, commi 1, 2 e 13 (recanti disciplina di un *iter* semplificato per taluni aspetti delle attività economiche), per contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettere m) ed s), Cost.; nonché commi 4 (concernente “accordi per la competitività”) e 5 (sul regime sanzionatorio di dichiarazioni mendaci), per violazione, rispettivamente, dell'art. 117, comma secondo, lettera s) e lettera l), Cost.;

- 7, commi 6, lettera b), e 7 (in tema di ricorso alla Conferenza dei servizi ed all'istituto del silenzio assenso nell'ambito del procedimento svolto dallo Sportello unico per le attività produttive), per contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.

2.- Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Lombardia ha emanato la legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento del bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), il cui art. 21, comma 3, ha inciso su tutte le disposizioni denunciate.

3.- In prossimità dell'udienza di discussione, la Regione Lombardia, già costituitasi, ha depositato memoria per sostenere il carattere satisfattivo, per lo Stato, delle modifiche apportate dallo *ius supervenies* a ciascuna delle disposizioni oggetto della odierna impugnativa, e per chiedere, in via principale, una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

In sede di udienza l'Avvocatura dello Stato si è rimessa, al riguardo, alla decisione di questa Corte.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, le disposizioni di cui agli artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7, della legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività).

E ne ha dedotto il contrasto, rispettivamente, con l'art. 117, primo comma, in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e con l'art. 117, secondo comma, lettere e), m), s) ed l), della Costituzione, quanto alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie della moneta, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, della tutela dell'ambiente e dell'ordinamento penale.

2.- La Regione Lombardia, costituitasi nel presente giudizio per resistere al ricorso, ha, per altro, nelle more, approvato la legge 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento del bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), il cui art. 21, comma 3, ha modificato tutte le disposizioni, della precedente legge regionale n. 11 del 2014, sottoposte all'odierno vaglio di costituzionalità.

3.- In conseguenza e per effetto dello *ius superveniens*, il testo di ciascuno dei censurati articoli della legge della Regione Lombardia n. 11 del 2014 risulta riformulato in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente.

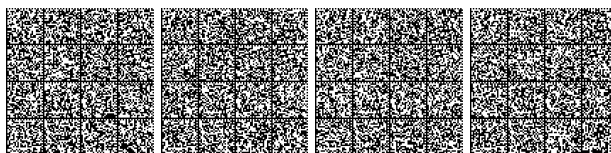
3.1 - La disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), della citata legge n. 11 del 2014 - attributiva alla Giunta regionale del compito di istituire «il riconoscimento del “Made in Lombardia” finalizzato alla certificazione della provenienza del prodotto» - è stata denunciata, infatti, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., sul presupposto che l'imputazione ad una autorità pubblica del “sistema di marcatura” avrebbe effetti, almeno potenzialmente, restrittivi sulla libertà di circolazione delle merci tra Stati membri, in violazione delle prescrizioni comunitarie (artt. 34 e 35 del TFUE).

Nel testo della predetta disposizione, risultante dalle modifiche apportatevi dall'art. 21, comma 3, della successiva legge regionale n. 24 del 2014, risulta ora, però, eliminato il marchio “Made in Lombardia” e, in luogo dello stesso, è prevista l'istituzione di «marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente», da rinvenirsi, quest'ultima, negli artt. 66 e 67 del Regolamento CE n. 207/09 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che attiene ai “Marchi comunitari collettivi”.

Ai sensi dell'art. 66 citato, detti marchi sono, in particolare, «idonei a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese», anche in relazione alla loro provenienza geografica, e possono essere depositati da «associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti».

L'operato rinvio alla disciplina europea ha così mutato la portata precettiva della norma originaria in esame, che risulta, quindi, non più orientata ad un intervento diretto della Regione nella istituzione del marchio di origine, bensì volta a promuovere l'istituzione di marchi collettivi in ambito regionale, lasciati, però, all'iniziativa privata.

Dal che la sua attuale compatibilità con i parametri evocati.



3.2.- La disposizione di cui all'art. 4, comma 1, dell'impugnata legge della Regione Lombardia n. 11 del 2014 - prevedente «la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di moneta complementare [...] quale strumento elettronico di compensazione multimediale locale per lo scambio di beni e di servizi» - è stata, a sua volta, modificata dalla successiva legge regionale n. 24 del 2014, la quale ha non solo espunto dal testo della norma il riferimento al termine «moneta» (che scompare anche dalla rubrica della disposizione), ma ha esplicitamente anche affermato il «carattere di volontarietà» del sistema di «compensazione regionale multilaterale e complementare», e previsto il «rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato» nella sua attuazione. E ciò evidentemente supera la censura del ricorrente - che si incentra sul richiamo alla costituzione di «un sistema monetario locale» e fa valere il parametro della lettera *e*) del secondo comma dell'art. 117 Cost. e, dunque, la competenza esclusiva statale nella materia della «moneta» - essendo, appunto, venuto meno l'originario riferimento alla istituzione di una moneta locale.

3.3.- Anche con riguardo all'art. 6 - denunciato nei suoi commi 1, 2, 13 (sulla disciplina di un *iter* semplificato per l'avvio ed altri aspetti delle attività economiche), 4 (prevedente accordi sulla competitività sostitutivi dei provvedimenti amministrativi) e 5 (sul regime sanzionatorio di dichiarazioni mendaci), per violazione della competenza esclusiva statale di cui, rispettivamente, alle lettere *m*), *s*) ed *e*), Cost. - le modifiche apportate alla norma impugnata consentono di ritenere superati i motivi dell'impugnazione medesima.

3.3.1.- Le censure rivolte alla disciplina del procedimento regionale semplificato, nella sua originaria formulazione, per i profili della mancata previsione dell'onere di allegazione documentale, nonché dell'aggravio in capo alle imprese della dichiarazione sostitutiva e in capo alle pubbliche amministrazioni dell'acquisizione della documentazione al fine di effettuare i dovuti controlli di regolarità, risultano, infatti, superate, nel testo modificato, dal riferimento all'art. 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) - che attiene all'inserimento nel registro delle imprese delle relative certificazioni ed all'accesso telematico gratuito delle pubbliche amministrazioni a tale registro - in congruente correlazione con le previsioni (anch'esse introdotte dalla legge sopravvenuta) che la comunicazione unica regionale resa allo Sportello unico per le attività produttive (di seguito SUAP) «attesti la presenza nel fascicolo informatico d'impresa o il rilascio da parte della pubblica amministrazione dei documenti sulla conformità o la regolarità degli interventi o delle attività» e che, quanto alla non necessità di allegazione di documenti aggiuntivi, l'onere di trasmissione telematica, ai fini dell'acquisizione al fascicolo informatico d'impresa presso la camera di commercio, resti in capo alle pubbliche amministrazioni per il tramite del SUAP.

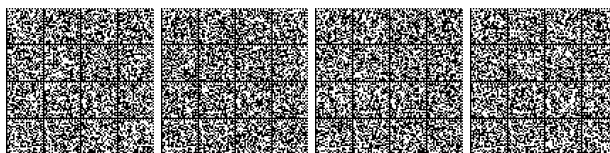
3.3.2.- Il termine per ottemperare alle prescrizioni dell'Amministrazione, a carico dell'impresa, censurato, per la sua ampiezza, nel testo originario che lo stabiliva come «non inferiore a centottanta giorni», è stato, a sua volta, sensibilmente e ragionevolmente ridotto ad un terzo (60 giorni) dalla disposizione modificativa.

3.3.3.- L'omessa esclusione, presupposta dal ricorrente, dell'applicazione della procedura regionale semplificata e degli accordi per la competitività ai casi in cui sussistano vincoli ambientali paesaggistici e naturali, è stata pure essa superata dallo *ius superveniens*, che ha reso esplicita tale esclusione.

3.3.4.- Con riguardo al regime sanzionatorio (sub comma 5 dell'art. 6), la legge di modifica si è del pari allineata alle indicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, facendo espressamente salve le «disposizioni sanzionatorie» previste dall'art. 19, comma 6, della legge n. 241 del 1990.

3.4.- La disciplina sopravvenuta ha recepito, infine, le indicazioni del ricorrente anche per quanto attiene alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, lettera *b*), e 7, della legge regionale n. 11 del 2014, sospettate di contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in ragione della denunciata omessa esclusione della applicazione del silenzio assenso per i procedimenti che coinvolgano vincoli di tipo ambientale, paesaggistico o culturale (in contrasto con gli artt. 14-ter, comma 7, e 20, della legge n. 241 del 1990), nel caso di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché di autorizzazioni per gli impianti alimentati ad energia rinnovabile.

Nel testo della disposizione censurata, in particolare sub lettera *b*) del comma 6 del citato art. 7, è stata, infatti, introdotta la previsione di esclusione del «silenzio assenso» nelle ipotesi indicate dal successivo comma 7. E detto comma è stato, a sua volta, integrato con la previsione secondo cui il «silenzio assenso» non opera [e quindi la decorrenza dei termini fissati dallo stesso comma 6, lettera *b*), parte «dalla comunicazione dell'esito favorevole delle relative procedure»], oltre che nei casi (già indicati originariamente nello stesso comma 7) di VIA, VAS, verifica di VIA, verifica di VAS, AIA - contemplati dall'art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990 (quale norma interposta richiamata dal ricorrente) - anche in quelli relativi «ad autorizzazione unica per nuovo impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) o ad autorizzazione unica per impianto alimentato ad energia rinnovabile di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), oppure ad alcuno dei casi individuati dall'art. 20, comma 4, della L. 241 del 1990» (anch'esso richiamato dal ricorrente come norma interposta).



4.- Non è poi contestato che, nelle more della sopravvenuta modifica legislativa, le norme impugnate non abbiano ricevuto attuazione.

5.- Può, pertanto, in conclusione, dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7 della legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, *Presidente*

Mario Rosario MORELLI, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

T_140260

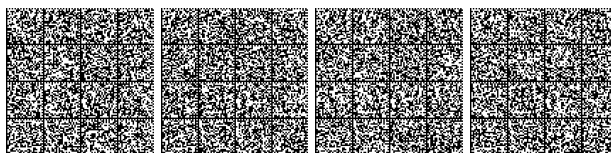
N. 261

Ordinanza 5 - 20 novembre 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei T.A.R. - Regola dell'inderogabilità - Competenza territoriale funzionale del T.A.R. Lazio, sede di Roma, per le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), artt. 13, 14, 15, 16 e 135, comma 1, lettera q-*quater*).



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo Maria NAPOLITANO;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15, 16 e 135, comma 1, lettera q-*quater*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con due ordinanze del 7 marzo 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 106 e 107 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-*quater*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro;

che il medesimo giudice ha inoltre sollevato - in riferimento all'art. 76 Cost. - questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 dello stesso d.lgs. n. 104 del 2010, recanti la disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei Tribunali amministrativi regionali;

che, in primo luogo, il giudice rimettente denuncia l'illegittimità dell'art. 135, comma 1, lettera q-*quater*), del d.lgs. n. 104 del 2010, il quale prevede la devoluzione alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti, emessi dall'autorità di polizia, relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro;

che in particolare - con due ordinanze di analogo tenore - il rimettente, richiamando le motivazioni contenute in precedenti ordinanze di rimessione del medesimo giudice, ha ritenuto che l'art. 135, comma 1, lettera q-*quater*), violi in primo luogo l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, poiché - in mancanza di una valida e sufficiente ragione giustificatrice - introdurrebbe una deroga ai criteri ordinari di individuazione della competenza, legati agli indici di collegamento territoriale;

che il giudice *a quo* ritiene inoltre che la disposizione in esame violi gli artt. 25 e 125 Cost., in quanto - vanificando l'articolazione su base regionale del sistema di giustizia amministrativa - determinerebbe l'alterazione dell'equilibrio del controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi; sarebbero inoltre violati gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto la devoluzione della competenza al TAR Lazio renderebbe più difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa e confliggerebbe con il canone della ragionevole durata del processo;

che, infine, la norma censurata costituirebbe violazione dell'art. 77 Cost., in quanto non sarebbe ravvisabile, nella materia dei giochi pubblici, un caso straordinario di necessità e d'urgenza che giustifichi il ricorso allo strumento del decreto-legge;

che il medesimo giudice *a quo* ha, altresì, sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., un'ulteriore questione di legittimità costituzionale relativa alla complessiva disciplina della competenza prevista dagli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 104 del 2010, in quanto eccedente l'ambito della delega legislativa di cui all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), limitata al riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo.



Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro;

che il medesimo giudice ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 dello stesso d.lgs. n. 104 del 2010, per violazione dell'art. 76 Cost;

che successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 174 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del d.lgs. n. 104 del 2010;

che, dunque, la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la citata disposizione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto poiché, a seguito della sentenza citata, l'art. 135, comma 1, lettera q-quater), censurato dal giudice *a quo* è già stato rimosso dall'ordinamento con efficacia *ex tunc* (*ex plurimis*, ordinanze n. 206 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012);

che, d'altra parte, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 104 del 2010, è identica - anche nella sua formulazione letterale - a quella sollevata dal medesimo giudice nelle tre ordinanze di rimessione iscritte ai nn. 208, 209 e 210 del registro ordinanze 2013, decise da questa Corte con la stessa sentenza n. 174 del 2014, che ne ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di rilevanza;

che l'identità delle questioni e delle relative argomentazioni, già valutate da questa Corte nella richiamata pronuncia, impone la medesima decisione di inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, *Presidente*

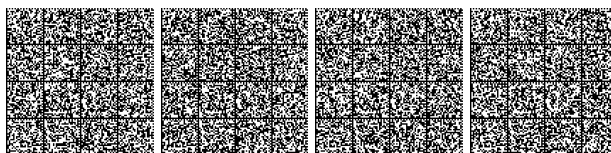
Giuliano AMATO, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 262

Ordinanza 5 - 20 novembre 2014

Giudizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali.

Correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 190 del 23 giugno-4 luglio 2014.

—

—

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo Maria NAPOLITANO;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 190 del 23 giugno-4 luglio 2014.

Udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Considerato che nella motivazione della sentenza n. 190 del 2014 (punto 3.1. del «Considerato in diritto») è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto l'art. 21, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto l'unità previsionale di base alla quale fa riferimento la disposizione impugnata non risulterebbe indicata nella tabella A allegata alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 - Legge finanziaria 2013);

che, per mero errore materiale, tale dichiarazione di inammissibilità non è stata inserita altresì nel dispositivo della medesima sentenza n. 190 del 2014;

ravvisata la necessità di correggere l'anzidetto errore materiale.

Visto l'art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 190 del 2014 sia corretto il seguente errore materiale:

- nel dispositivo, dopo il punto 2), è inserito il seguente:

«3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;».

- conseguentemente, nel medesimo dispositivo, il precedente punto 3) leggesi punto 4).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, *Presidente*

Marta CARTABIA, *Redattore*

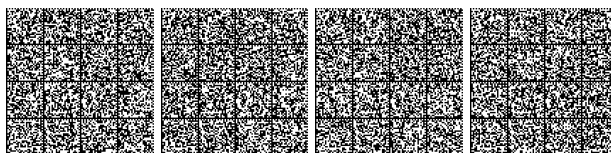
Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

T_140262



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 75

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016 - Registrazione in entrata per l'esercizio finanziario 2014 dell'anticipazione di liquidità ex art. 3 del D.L. 35/2013 relativa a debiti sanitari per euro 779.276.710,31 di cui all'allegato A) della legge a completamento dell'iscrizione della medesima anticipazione prevista per l'anno 2014 per complessivi euro 1.409.653.800,00 - Registrazione per l'anno 2014 di un aumento di spesa di euro 345.163.201 sul capitolo "Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di natura corrente" - Individuazione nell'allegato B) della legge della copertura degli oneri di ammortamento dell'anticipazione di liquidità per gli anni 2015 e 2016 a valere sul capitolo di spesa "Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di natura corrente" che viene ridotto rispettivamente di 12 milioni e di 18 milioni di euro - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica, in quanto il metodo di contabilizzazione utilizzato si pone in contrasto con la necessità di sterilizzare la quota dell'anticipazione di liquidità predetta e la variazione in diminuzione interviene su una dotazione del fondo residui perenti che già in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 non era tale da garantire un margine di copertura pari al 70% degli stessi, così come sostenuto dalla Corte dei conti, Sez. delle Autonomie (delibera n. 14/AUT/2006).

- Legge della Regione Piemonte 1 agosto 2014, n. 6.
- Costituzione, art. 119.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (codice fiscale n. 80188530587), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, (codice fiscale n. 80224030587), fax 06/96514000 presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, Pec ags_rm2@mailcert.avvocaturastato.it,

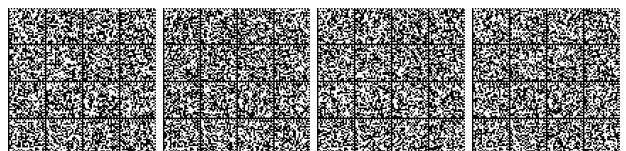
Contro la Regione Piemonte in persona del Presidente p.t., per la Declaratoria della Illegittimità Costituzionale della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014 n. 6 «Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014 - 2016

FATTO

Secondo quanto affermato nella delibera della PCM del 30 settembre 2014: la legge della Regione Piemonte n. 6 pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 07/08/x.014 recante: Variazione al bilancio di previsione per l'anno Finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016 presenta rilevanti profili di illegittimità.

L'articolo 1, che dispone l'integrazione dell'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 35/2013, registra in entrata per l'esercizio 2014 l'anticipazione di liquidità ex articolo 3 del medesimo D.L. n. 35/2013 relativa a debiti sanitari per € 779.276.710,31 di cui all'allegato A) della legge, a completamento dell'iscrizione della medesima anticipazione prevista per l'anno 2014 per complessivi € 1.409.653.800,00.

A fronte di tale entrata si registra per l'esercizio 2014 un aumento di spesa di € 345.163.261,23, sul capitolo «Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di natura corrente». Tale metodo di contabilizzazione si pone in contrasto con la necessità di sterilizzare tale quota di 345,2 milioni di euro dell'anticipazione di liquidità in questione, in maniera tale che non ne derivi un aumento della capacità di spesa del bilancio regionale, come previsto dalla legislazione vigente.



Inoltre, nell'allegato B della legge, la copertura degli oneri di ammortamento dell'anticipazione di liquidità per gli anni 2015 e 2016 è individuata a valere sul capitolo di spesa «Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di natura corrente», che viene ridotto rispettivamente di 12 milioni e di 18 milioni di euro. Al riguardo, si fa presente che la suddetta variazione in diminuzione interviene su una dotazione del fondo residui perenti che già in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale le 2014-2016 non era tale da garantire un margine di copertura pari al 70% degli stessi, così come sostenuto dalla Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie (delibera n. 14/AUT/2006), per una sufficiente garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte.

Per le suesposte considerazioni la legge regionale deve essere impugnata per la violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 119 della Costituzione.

P. T. M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi tutti ut supra specificati, la Legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014 n. 6, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 30 settembre 2014, per violazione dell'art. 119 Costituzione.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: estratto della delibera del Consiglio dei ministri, copia della Legge regionale impugnata; rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.

Roma, 4 ottobre 2014

Avvocato dello Stato: POLIZZI

14C00315

N. 76

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione integrata dei rifiuti - Disposizioni urgenti per gli impianti di discarica - Previsione di idonei interventi di pretrattamento dei rifiuti prima della collocazione in discarica - Previsione che gli impianti di discarica continuino ad operare con le modalità operative previste dai provvedimenti autorizzativi in corso non oltre il 31 dicembre 2014 e che la conclusione del programma di realizzazione degli interventi di adeguamento deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015 - Previsione del divieto di conferimento dei rifiuti indifferenziati negli impianti di discarica per i Comuni che non presentino programmi organizzativi idonei ad implementare la raccolta differenziata o che presentino programmi poi non approvati dalla Provincia - Previsione della sanzione della decadenza dell'autorizzazione e della sospensione della stessa in caso di mancata presentazione dei programmi di adeguamento e di mancata realizzazione degli interventi stessi - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il termine massimo della possibilità di conferimento di rifiuti urbani indifferenziati previsto dalla norma statale (31 dicembre 2006, poi prorogato al 31 dicembre 2008) - Contrasto con la norma statale che non consente ai Comuni di sottrarsi all'obbligo di pretrattamento dei rifiuti - Denunciata previsione di misure sanzionatorie non contemplate dalla norma statale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Richiamo alla sentenza n. 187 del 2011 della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21, art. 5, che aggiunge l'art. 24-bis della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, artt. 7 e 17; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208; direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999.



Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (codice fiscale n. 80188530587) in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587), fax 06/96514000 presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, Pec ags_rm2@mailcert.avvocaturastato.it

Contro la Regione Liguria in persona del Presidente p.t. per la Declaratoria della Illegittimità Costituzionale della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014 n. 21 «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al Servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) pubblicata nel BUR n.10 del 6 agosto 2014, limitatamente all'art. 5 che ha inserito dopo l'art. 24 della L.R. n. 1/2014 l'art. 24 BIS, in base alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2014, per violazione degli artt. 117 comma 2 lettera s e 117 co. 1.

FATTO

In data 6 agosto 2014 sul n. 102 del BUR della Regione Liguria è stata pubblicata la legge della Regione Liguria 5 agosto 2014 n. 21 recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al Servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).

L'articolo 5 della legge regionale n. 21/2014, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale in tema di rifiuti, viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (con riferimento alla potestà legislativa esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»). Inoltre, dal momento che la normativa statale è attuativa di quella europea, viola l'art. 117, comma 1, della Costituzione.

La disposizione censurata infatti inserisce l'articolo 24-bis nella l.r. n. 1/2014. Tale nuova norma assoggetta «i gestori di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non siano in grado di assicurare, tramite idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti prima della collocazione in discarica, la separazione fra la frazione secca e la frazione umida e la successiva stabilizzazione di quest'ultima» all'obbligo di presentare alla Regione e alla Provincia, entro il 30 settembre 2014, dei «programmi di adeguamento», nei quali, individuati gli interventi di adeguamento necessari, è fissato il crono-programma di realizzazione degli stessi, da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2015 (comma 1).

La mancata presentazione dei programmi di adeguamento di cui al comma 1 da parte dei gestori delle discariche nei termini indicati, ovvero la mancata approvazione di detti programmi nell'ambito della conferenza di cui al comma 3, comporta la immediata decadenza *ope legis* dell'autorizzazione all'esercizio (comma 7).

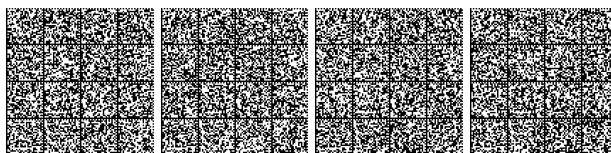
La mancata realizzazione degli interventi per il trattamento dei rifiuti nei termini previsti comporta la sospensione *ope legis* dell'autorizzazione all'esercizio (comma 8).

A carico dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, che conferiscono i propri rifiuti indifferenziati agli impianti di discarica, è posto poi l'obbligo di presentare, entro il 31 ottobre 2014, dei «programmi organizzativi» che indichino le azioni volte ad incrementare la raccolta differenziata delle frazioni riciclabili, le azioni finalizzate all'avvio o al potenziamento della raccolta differenziata della frazione organica, con il conseguente conferimento, a partire dal 1° gennaio 2015, a specifici impianti di trattamento diversi dalle discariche, la determinazione e relativa tempistica della percentuale di intercettazione della frazione organica da raggiungere (comma 2). La mancata presentazione o approvazione di questi programmi organizzativi, ovvero la mancata realizzazione degli interventi per la raccolta differenziata nei termini previsti, comporta il divieto di conferimento dei rifiuti indifferenziati negli impianti di discarica (comma 9).

È previsto altresì che: i provvedimenti in merito ai programmi di adeguamento e ai programmi di organizzazione siano adottati dalla Provincia nell'ambito di una conferenza di servizi che deve concludersi entro il 31 dicembre 2014 (comma 3).

Sino all'adozione di tali provvedimenti «Gli impianti di discarica continuano ad operare con le modalità operative previste dai provvedimenti autorizzativi in corso...» (comma 5).

La disciplina descritta, procrastinando sino al 31 dicembre 2014 e con il crono programma fino al 31 dicembre 2015 l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati, consente il conferimento, sino a tale data, di rifiuti urbani indifferenziati, in contrasto con il disposto degli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.



L'art. 17 del decreto legislativo n. 36/2003, difatti, dispone, al comma 1, che «Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate» (detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2008 per effetto dell'art. 1, comma 184, legge n. 296/2006). Il comma 7 dispone, altresì, che «Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina».

Come anche recentemente ribadito da codesta Corte, la gestione dei rifiuti è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema riservata, ai sensi dell'art. 117 co. 2 lettera s Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato (sent. 285/2013) ed in tale ambito non si può riconoscere una competenza delle Regioni alle quali è solo consentito di stabilire «per il raggiungimento di fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati» purché nel rispetto della normativa statale in materia ambientale.

Nel caso di specie la legge statale richiamata, decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, costituente attuazione della direttiva CE 1999/31, ha previsto come data ultima per l'adeguamento alla nuova disciplina da essa introdotta quella del 31 dicembre 2006, poi prorogata al 31 dicembre 2008; oltre questo limite temporale la possibilità di collocare in discarica rifiuti senza pretrattamento è definitivamente preclusa (salvo le eccezioni previste nell'art. 7 qui non ricorrenti) e le discariche che operavano secondo pregressi regimi di autorizzazione non potevano continuare ad operare, imponendosi ovviamente alle Regioni di adeguarsi con la loro normativa a tale disciplina.

Evidentemente con le disposizioni qui impugnate la Regione Liguria ha ignorato questo limite e 6 anni dopo ha introdotto un'indebita ed intempestiva sanatoria per gli impianti di discarica ancora inidonei ad operare la separazione fra la frazione secca e la frazione umida nonché la successiva stabilizzazione, consentendo loro di presentare tardivi programmi di adeguamento, che però in realtà preordinati a dilatare ulteriormente i tempi previsti dalla normativa nazionale.

La violazione della competenza statale consumata attraverso il superamento della tempistica del decreto legislativo n. 36/2003 risulta palese, come pure quella della normativa comunitaria, che costituisce un vincolo stringente per la potestà legislativa delle Regioni ai sensi dell'art. 117 co. 1 Cost..

Sotto un altro profilo la legge regionale viene impugnata sempre con riferimento al decreto legislativo n. 36/2003, e quindi alla Direttiva discariche che essa ha attuato, in relazione al contenuto del co. 9 del citato art. 24-bis; esso prevede infatti un divieto di conferimento dei rifiuti indifferenziati negli impianti di discarica limitatamente ai Comuni che non presentino programmi organizzativi idonei ad implementare la raccolta differenziata o che presentino programmi poi non approvati dalla Provincia.

Tale divieto è solo apparentemente «virtuoso», in quanto il ridetto art. 7 decreto legislativo n. 36/2003 ha previsto un divieto ben più ampio, secondo cui la regola generale è quella che non consente di collocare rifiuti in discarica senza pretrattamento, rispetto alla quale sono ammesse limitate e specifiche eccezioni per i «rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile» (lett. A) e per i «rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 riducendo la quantità rifiuti e o rischi per la salute umana e l'ambiente» (lett. b).

Quindi non possono i Comuni sottrarsi alla necessità di pretrattamento dei rifiuti indifferenziati limitandosi a presentare programmi per implementare la raccolta differenziata, ma devono rispettare l'obbligo di pretrattamento dei rifiuti a meno che non rientrino nei diversi parametri che il decreto legislativo n. 36 ha reso obbligatori fin dal 2008.

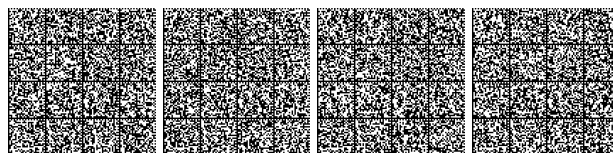
E la disposizione regionale letta in relazione a quella statale non ha carattere solo prescrittivo ma altresì autorizzatorio in deroga ai principi generali dettati dallo Stato e quindi ha un contenuto confliggente con le prescrizioni dettate dalla normativa di riferimento qui ricordate.

Secondo un medesimo angolo di visuale vengono qui denunciati anche i commi 7 e 8 della L. Reg. 21/2014, che sanzionano con la decadenza dall'autorizzazione e la sospensione della stessa, rispettivamente la mancata presentazione dei programmi di adeguamento di cui al co. 1 da parte dei gestori di discariche inidonee al pretrattamento di separazione frazione secca - frazione umida e la mancata realizzazione degli interventi stessi.

Non solo si tratta di misure non previste nell'apparato sanzionatorio vigente in base all'art. 208 decreto legislativo n. 152/2006, ma come detto per la precedente disposizione, non è consentito alla Regione limitare a tali specifiche situazioni l'inibitoria di discariche, che, per il fatto stesso di non aver rispettato i tempi e le modalità previsti nella normativa statale, non possono avvalersi di alcuna proroga nel loro adeguamento ai parametri nazionali con programmi ed interventi di trattamento di gran lunga fuori tempo limite.

Nel prevedere la possibilità ed accordare queste proroghe, la Regione ha ancora una volta ecceduto dalla sua competenza e violato i principi costituzionali enunciati nell'art. 117 co. 1 e co. 2.

Sotto un profilo metodologico la questione di costituzionalità qui proposta presenta considerevoli analogie con altra decisa da Corte Costituzionale con la sent. 187/2011.



In quella occasione la PCM aveva impugnato l'art. 30 della L. Regione Marche n. 16/2010 perché, incidendo su materia ambientale già disciplinata dal decreto legislativo n. 152/2006, non solo rimetteva ad un successivo programma l'individuazione della priorità negli interventi da realizzare, ma fissava altresì al 31 dicembre 2015 il termine massimo per la loro realizzazione consentendo in tal modo sino a tale data l'autorizzazione per utilizzi di scarichi non a norma.

La sentenza citata, premessa la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale, affermò allora che nell'esercizio di tale competenza lo Stato è abilitato ad adottare una propria disciplina che costituisce un limite adeguato di tutela non derogabile dalle Regioni (*cf.* C.Cost.61/2009), le quali ultime possono nell'esercizio della proprie competenze o adeguarsi al predetto limite o introdurre limiti di tutela più elevati rispetto a quelli statali (*cf.* C. Cost. 30/2009), ma mai dettarne altri più blandi.

Si ritenne quindi che la Regione Marche, individuando una tempistica per la realizzazione degli impianti di depurazione, avesse cercato di consentire il protrarsi di una situazione permanente di diffusa irregolarità di numerosi Comuni rispetto ai termini fissati dal decreto legislativo n. 152/1999 di attuazione della DIR. 91/271/CE. ed avesse quindi esorbitato rispetto ai limiti competenziali stabiliti dall'art. 117 co. 2 lett. S Cost.

Allo stesso modo nel caso qui in esame, la Regione Liguria ha cercato di eludere termini di adeguamento delle discariche rifiuti non a norma, quando sono ormai ampiamente decorsi quelli fissati dallo Stato con il decreto legislativo n. 36/2003.

P. T. M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi tutti ut supra specificati, l'art. 5 della Legge della Regione Liguria 5 agosto 2014 n. 21, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2014, per violazione degli artt. 117 comma 1 lettera e comma 2 della Cost.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: estratto della delibera del Consiglio dei Ministri, copia della Legge regionale impugnata; rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.

Roma, 4 ottobre 2014

Avvocato dello Stato: POLIZZI

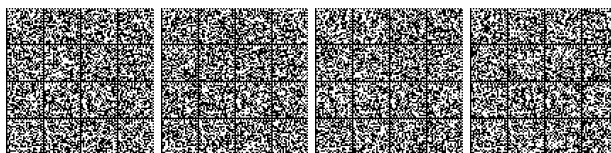
14C00316

N. 212

Ordinanza del 14 marzo 2014 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Poligest Spa contro Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, Regione Lazio e ASL 108 - RM H

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma, tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 32, 41, 97 e 117, comma terzo.



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE TERZA QUATER

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 790 del 2013, proposto da Poligest S.p.a. (Soc di Gestione della Casa di Cura Villa delle Querce), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ulisse Corea, con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, via dei Monti Parioli, 48, contro:

Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario della Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;

Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27;

ASL 108 - RM/H, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Merelli, con domicilio eletto in Roma, via Pompeo Magno n. 7, presso lo studio dell'Avv. Vincenza Di Martino;

Per l'annullamento del decreto del Commissario ad acta, per il Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario n. U00349 del 22 novembre 2012, avente ad oggetto: "Legge del 7 agosto 2012, n. 135, convertito in legge con modificazioni del decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, in applicazione dell'art. 15, comma 14, assistenza ospedaliera anno 2012", reso noto con nota n. 216917 del 22.11.2012, nella parte in cui ha disposto, alla Polingest S.p.a., Casa di cura Villa delle Querce, la ride-terminazione in riduzione del budget delle prestazioni ospedaliere di cui ai DPCA U0088/2012 e DPCA U0094/2012, nella percentuale del 6,8519%;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad Acta per il Piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario della Regione Lazio, della Regione Lazio e della ASL 108 - RM/H;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue;

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 21 gennaio 2013 e depositato il successivo 25 gennaio, la ricorrente Struttura impugna l'atto specificato in epigrafe e ne chiede l'annullamento.

Riferisce di essere una struttura sanitaria plurispecialistica accreditata dalla Regione Lazio per l'erogazione di prestazioni sanitarie sia in regime di ricovero che ambulatoriale.

A seguito della riorganizzazione della rete ospedaliera, avvenuta con il decreto commissariale n. U0080 del 2010, la ricorrente concordava con la Regione Lazio la riconversione della propria struttura e in quella sede veniva individuato anche il relativo budget in relazione alle diverse tipologie sanitarie, con l'impegno della Regione Lazio di mantenere "bloccati" i relativi importi per tutto il periodo 2011-2012, indipendentemente da eventuali variazioni di tariffe e dal numero dei posti letto riconosciuti. Detto Accordo veniva ratificato con decreto del Commissario ad acta del 14 giugno 2011, nel quale veniva ribadito che il budget di cui all'Accordo di riconversione avrebbe costituito, per gli anni 2011-2012, tetto di spesa vincolante, senza possibilità di variazioni.

Con successivo decreto U0094 del 7 giugno 2012 veniva individuato il budget 2012 per le prestazioni ospedaliere di riabilitazione e lungodegenza medica post acuzie e sebbene la ricorrente avesse un sistema di remunerazione e proprio di cui all'Accordo di riconversione, veniva inserita nel predetto decreto, mantenendo, tuttavia, il tetto di spesa concordato in sede di riconversione; conseguentemente, veniva sottoscritto lo schema di contratto/accordo 2012, con il quale la Struttura si impegnavo ad erogare le prestazioni sanitarie fino a concorrenza del budget 2012.



Da ultimo, con il decreto n. 349 del 22 novembre 2012, impugnato, la Regione addiveniva, in attuazione dell'art. 15, comma 14, della legge n. 135 del 2012 di conversione del decreto-legge n. 95/2012, alla rideterminazione in diminuzione dei budget nella percentuale del 6,8519%.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1) Sulla inapplicabilità del provvedimento commissariale n. 349 del 2012 alla Casa di cura Villa delle Querce.

Come esposto diffusamente in narrativa, il regime remunerativo della ricorrente ha formato oggetto di specifico Accordo con la Regione Lazio e con la ASL RM/H e successivamente ratificato dal Commissario ad acta, con il quale la Regione Lazio si è vincolata a mantenere bloccato il budget riconosciuto alla struttura per il periodo 2011-2012 e, quindi, a sopportare il rischio di future modificazioni tariffarie. Conseguenza che la rideterminazione in diminuzione dei tetti di spesa di cui al gravato provvedimento non può essere applicata alla Struttura ricorrente, anche se si considera che la stessa non avrebbe dovuto essere ricompresa nel decreto commissariale n. 94;

2. Illegittimità del decreto commissariale n. 349 del 2012 per violazione del principio del legittimo affidamento e dell'autonomia contrattuale nonché per contraddittorietà intrinseca e lesione dell'art. 41 Cost.

La ricorrente richiama i principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2012 in materia sanitaria, rilevando, alla luce di detti principi, la illegittimità del provvedimento impugnato;

3. Sulla incostituzionalità dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2012.

La norma di cui si sospetta la incostituzionalità incide, infatti, retroattivamente su rapporti già in essere in virtù di contratti già sottoscritti e con riferimento a prestazioni sanitarie già erogate, senza adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, con palese violazione degli artt. 41 e 3 della Costituzione.

Si sono costituite sia la Regione Lazio che la ASL RM/H.

Quest'ultima eccepisce, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale. Nel merito entrambe concludono per l'infondatezza del ricorso.

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della ASL RM/H.

L'eccezione è infondata.

Invero, ciò che costituisce oggetto del gravame è la violazione dell'Accordo di riconversione, approvato con decreto commissariale n. 41 del 2011, ad opera del decreto n. 349 del 2012 ora impugnato, di cui viene chiesta l'inapplicabilità nei confronti della Casa di cura Villa delle Querce.

È palese, quindi, la natura di atto amministrativo provvedimentale del decreto impugnato, con il quale viene decurtato ex post il budget predeterminato con il citato Accordo di riconversione.

Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che appare non manifestamente infondato, anche alla stregua di quanto al riguardo in parte dedotto dalla stessa struttura ricorrente, il dubbio di costituzionalità in ordine alla disciplina normativa che ha giustificato l'adozione dei contestati decreti, per contrasto con gli artt. 117, comma 3, della Costituzione, con il principio di irretroattività delle leggi e con gli artt. 41, 3, 97 e 32 della Costituzione.

Relativamente alla detta violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione deve essere invero evidenziato che:

a) la Sanità rientra, giusta quanto previsto dalla richiamata disposizione costituzionale, nelle materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

b) in tale quadro normativo il menzionato art. 15, comma 14, nel prevedere un taglio generalizzato della spesa per il 2012 (ed anni successivi) che le singole regioni sono chiamate a sostenere sulla base di accordi precedentemente stipulati con le singole strutture accreditate, non può in alcun modo essere annoverata tra la normativa che fissa i principi fondamentali, e, pertanto, per tale aspetto, essa risulta in palese contrasto con il richiamato art. 117, comma 3.

Ed invero il Collegio, pur tenendo presente l'orientamento della Corte Costituzionale secondo cui «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007), e secondo cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010), osserva tuttavia che la suddetta disposizione, proprio per-



ché individua specificatamente i settori ove conseguire (con imposizione di tagli “lineari” senza alternative) i risparmi nella spesa sanitaria, senza limitarsi ad una mera quantificazione in via generale dei suddetti risparmi lasciando alla discrezionalità dell’amministrazione regionale l’individuazione dei comparti di spesa dove ottenerli e delle modalità per conseguirli (magari differenziando i destinatari dei tagli di spesa secondo propri criteri apprezzati discrezionalmente come più rispondenti all’interesse e alle peculiarità regionali), risulta non in linea con quanto disposto dal menzionato art. 117, terzo comma. Pertanto, la questione di costituzionalità, sotto tale aspetto, non è manifestamente infondata.

Pure non manifestamente infondata è la prospettata violazione dell’art. 97 Cost., oltre che dell’art. 3 della Cost., e dei principi individuati dalla Corte Costituzionale al fine di assicurare la costituzionalità di una legge retroattiva.

In particolare, tenendo anche conto di quanto prospettato dall’istituto ricorrente, va sottolineato che:

a) giusta il consolidato e notorio orientamento della Corte occorre che siano rispettati una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo comma dell’art. 25 Cost., di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico;

b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione nonché il successivo decreto regionale attuativo, adottato quest’ultimo a fine novembre 2012 quando il limite del budget era stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso (limitatamente al 2012) sul legittimo affidamento venutosi creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il relativo corrispettivo così come stabilito nei contratti antecedentemente stipulati, per la corretta esecuzione dei quali hanno d’altra parte allestito le relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti in materiali, personale ed attrezzature. Ora al riguardo non ignora il Collegio che viene anche ritenuta legittima, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. CdS, Ad. Pl. n. 4/2012), l’introduzione retroattiva di tetti di spesa in materia sanitaria. Ma ciò si è ritenuto che possa ammettersi soltanto in presenza di tetti di spesa degli anni precedenti ai quali gli interessati si siano potuti rapportare tenendo contemporaneamente conto di ulteriori limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all’inizio e nel corso dell’anno. Oltre tale limite, invero, non vi è più tutela dell’affidamento e questo appare essersi appunto inverato nella specie per l’anno 2012 in quanto i tagli di budget sono stati per tale anno imposti, con parziale decorrenza retroattiva dall’1.1.2012, dalla disposizione legislativa in questione, a budget già approvati e senza alcun preesistente parametro da cui i destinatari abbiano potuto preavvertire l’intervento della disposta riduzione.

Risulta poi non manifestamente infondata, ad avviso del Collegio, anche la violazione dell’art. 41 della Costituzione in quanto la richiamata normativa nel decurtare i budget fissati antecedentemente verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni già erogate, con conseguente violazione del principio di libertà dell’attività economica privata.

Ugualmente non manifestamente infondata, nel suddetto contesto, è la violazione dell’art. 32 della Costituzione, in quanto le contestate riduzioni dei budget, giustificate unicamente da motivi di ordine economico-finanziario e che fanno seguito ad altre precedenti riduzioni, possono determinare una compromissione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall’art.32, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 309/1999, secondo la quale “le esigenze della finanza pubblica non possono assumere nel bilanciamento del legislatore un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”.

La rilevanza e la pregiudizialità delle sollevate questioni di costituzionalità per la controversia in esame appare del tutto evidente, stante che esse investono la disciplina normativa in applicazione della quale è stato adottato il contestato decreto del Commissario ad acta per la Sanità della Regione Lazio.

Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 134 della Costituzione, dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell’art. 79 c.p.a.



P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 15 del 6 luglio 2012, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, secondo quanto specificato in motivazione.

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Giuseppe Sapone, Consigliere

Il Presidente: RIGGIO

L'Estensore: DE LEONI

14C00306

N. 213

Ordinanza del 28 febbraio 2014 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Casa di Cura Marco Polo S.r.l. contro Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio e Regione Lazio

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma, tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo; Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 1.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

(SEZIONE TERZA QUATER)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 335 del 2013, proposto da:

Casa di Cura Marco Polo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Bellini, Maria Luisa Bellini e Giuseppe Graziosi, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via Orazio, 3;



Contro Commissario ad acta della Regione Lazio, nominato con delibera del Consiglio dei ministri in data 16 ottobre 2012, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

la Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27;

per l'annullamento del decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00349/2012, in data 22 novembre 2012, avente ad oggetto: «Legge n. 135/12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini - applicazione art. 15 comma 14 - Assistenza ospedaliera anno 2012»; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per il Piano di Rientro per il disavanzo del Settore Sanitario della Regione Lazio, della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO E DIRITTO

La società ricorrente, che gestisce in regime di accreditamento con il SSR la Casa di Cura Marco Polo, con sede in Roma, fa presente di svolgere, mediante detta struttura, prestazioni sanitarie ospedaliere di ricovero oncologico, per le quali, anche per il 2012, le è stato assegnato relativo budget in forza di decreto del Commissario ad acta, cui ha fatto seguito regolare contratto.

Con il proposto gravame impugna il decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio, in epigrafe indicato (DCA 349 del 22 novembre 2012), che ha rideterminato retroattivamente il budget già assegnato per il 2012 alla suddetta struttura sanitaria, disponendone, nonostante esso fosse già stato esaurito, una riduzione del 6,8519%. Il suddetto decreto è stato adottato in applicazione dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, il quale dispone che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 8-*quiquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014».

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione dell'art. 15, comma 14, della legge n. 135/2012, di conversione del decreto-legge n. 95/2012. Eccesso di potere. Carenza di motivazione;

2) Ancora violazione dell'art. 15, comma 14, della legge n. 135/2012, di conversione del decreto-legge n. 95/2012. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Errati presupposti;

3) Ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 14, della legge n. 135/2012, di conversione del decreto-legge n. 95/2012. Tardività. Violazione del principio di irretroattività dell'atto amministrativo. Violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Violazione del principio dell'affidamento. Violazione dell'art. 1372 del codice civile;

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, della legge n. 135 del 7 agosto 2012, di conversione del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012;

5) Violazione dell'art. 117 della Costituzione;

6) Violazione dell'art. 3 della Costituzione. Violazione del principio fondamentale del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica;

7) Violazione dell'art. 41 della Costituzione.

La Regione Lazio si è costituita in giudizio e ha contro dedotto ex adverso.



Alla pubblica udienza del 19 novembre 2013 il ricorso è stato assunto in decisione.

È oggetto della presente controversia il decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, in epigrafe indicato, che ha rideterminato i budget già assegnati per il 2012 alle strutture sanitarie private in regime di accreditamento con il servizio sanitario.

Come sopra esposto il gravato decreto è stato adottato in applicazione dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modifiche con legge n. n. 135/2012, il quale testualmente stabilisce che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 8-*quiquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014».

Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che appare non manifestamente infondato, anche alla stregua di quanto al riguardo in parte dedotto dalla stessa struttura ricorrente, il dubbio di costituzionalità in ordine alla disciplina normativa che ha giustificato l'adozione dei contestati decreti, per contrasto con gli art. 117, comma 3, della Costituzione, con il principio di irretroattività delle leggi, con gli articoli 3, 32, 41, 97 e 117 comma 1, della Costituzione.

Relativamente alla detta violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione deve essere invero evidenziato che:

a) la Sanità rientra, giusta quanto previsto dalla richiamata disposizione costituzionale, nelle materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

b) in tale quadro normativo il menzionato art. 15, comma 14, nel prevedere un taglio generalizzato della spesa per il 2012 (ed anni successivi) che le singole regioni sono chiamate a sostenere sulla base di accordi precedentemente stipulati con le singole strutture accreditate, non può in alcun modo essere annoverata tra la normativa che fissa i principi fondamentali, e, pertanto, per tale aspetto, essa risulta in palese contrasto con il richiamato art. 117, comma 3.

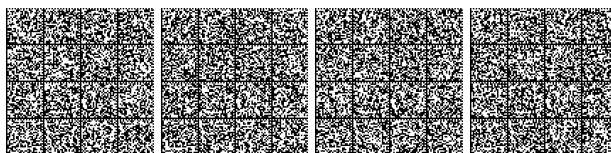
Ed invero il Collegio, pur tenendo presente l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui «l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007), e secondo cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010), osserva tuttavia che la suddetta disposizione, proprio perché individua specificatamente i settori ove conseguire (con imposizione di tagli «lineari» senza alternative) i risparmi nella spesa sanitaria, senza limitarsi ad una mera quantificazione in via generale dei suddetti risparmi lasciando alla discrezionalità dell'amministrazione regionale l'individuazione dei comparti di spesa dove ottenerli e delle modalità per conseguirli (magari differenziando i destinatari dei tagli di spesa secondo propri criteri apprezzati discrezionalmente come più rispondenti all'interesse e alle peculiarità regionali), risulta non in linea con quanto disposto dal menzionato art. 117, terzo comma. Pertanto, la questione di costituzionalità, sotto tale aspetto, non è manifestamente infondata.

Pure non manifestamente infondata è la violazione dell'art. 97 Cost., oltre che dell'art. 3 della Cost., e dei principi individuati dalla Corte costituzionale al fine di assicurare la costituzionalità di una legge retroattiva.

In particolare, tenendo anche conto di quanto prospettato dalla Casa di Cura ricorrente, va sottolineato che:

a) giusta il consolidato e notorio orientamento della Corte costituzionale occorre che siano rispettati una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo comma dell'art. 25 Cost., di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico;

b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione nonché il successivo decreto regionale attuativo, adottato quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il limite del budget era stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso (limitatamente al 2012) sul legittimo affidamento venutosi a creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il relativo corrispettivo così come stabilito nei contratti antecedentemente stipulati, per la corretta esecuzione dei quali hanno d'altra parte allestito le relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti in materiali, personale ed attrezzature. Ora al riguardo non ignora il Collegio che viene anche ritenuta



legittima, secondo la giurisprudenza amministrativa (*cf.* CdS, Ad. Pl. n. 4/2012), l'introduzione retroattiva di tetti di spesa in materia sanitaria. Ma ciò si è ritenuto che possa ammettersi soltanto in presenza di tetti di spesa degli anni precedenti ai quali gli interessati si siano potuti rapportare tenendo contemporaneamente conto di ulteriori limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all'inizio e nel corso dell'anno. Oltre tale limite, invero, non vi è più tutela dell'affidamento e questo appare essersi appunto invento nella specie per l'anno 2012 in quanto i tagli di budget sono stati per tale anno imposti, con parziale decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2012, dalla disposizione legislativa in questione, a budget già approvati e senza alcun preesistente parametro da cui i destinatari abbiano potuto preavvertire l'intervento della disposta riduzione;

c) correlativamente a quanto sopra, si profila anche, in relazione al contrasto con l'art. 1 protocollo 1 CEDU (stante la lesione con effetto retroattivo di un bene acquisito in presenza di un affidamento legittimamente ingenerato da budget attribuiti e relativi contratti stipulati), la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione (per il tramite della predetta normativa interposta);

Risulta poi non manifestamente infondata, ad avviso del Collegio, anche la violazione dell'art. 41 della Costituzione in quanto la richiamata normativa nel decurtare i budget fissati antecedentemente verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni già erogate, con conseguente violazione del principio di libertà dell'attività economica privata.

Ugualmente non manifestamente infondata, nel suddetto contesto, è la violazione dell'art. 32 della Costituzione, in quanto le contestate riduzioni dei budget, giustificate unicamente da motivi di ordine economico-finanziario e che fanno seguito ad altre precedenti riduzioni, possono determinare una compromissione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall'art. 32, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 309/1999, secondo la quale «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere nel bilanciamento del legislatore un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana».

La rilevanza e la pregiudizialità delle sollevate questioni di costituzionalità per la controversia in esame appare del tutto evidente, stante che esse investono la disciplina normativa in applicazione della quale è stato adottato il contestato decreto del Commissario ad acta per la Sanità della Regione Lazio.

Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, dell'art. 23 della legge dell'11 marzo 1953 n. 87 e dell'art. 79 c.p.a.

P. Q. M.

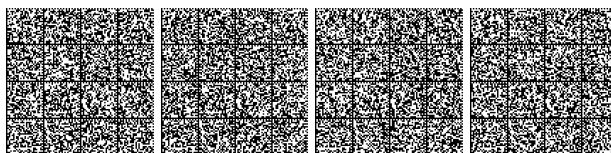
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 15 del 6 luglio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 7 agosto 2012, n. 135, per contrasto con gli articoli 117 comma 3, 3, 97, 117 comma 1, 41 e 32 della Costituzione, secondo quanto specificato in motivazione. Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Italo Riggio, Presidente - Domenico Lundini, Consigliere, Estensore - Giulia Ferrari, Consigliere.

Il Presidente: RIGGIO

L'estensore: LUNDINI



N. 214

Ordinanza del 27 febbraio 2014 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Istituto ricovero e cura a carattere scientifico Fondazione Santa Lucia contro Regione Lazio, commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma, tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 25, comma secondo, 41 e 117, comma terzo.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO

(SEZIONE TERZA QUATER)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso n. 768 del 2013 proposto dall'Istituto ricovero e cura a carattere scientifico Fondazione Santa Lucia, in persona del legale rappresentanti *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino presso il cui studio in Roma, corso Rinascimento n. 11, è elettivamente domiciliato; contro:

la regione Lazio, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

il commissario *ad acta* per la Sanità della regione Lazio nominato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2012;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento:

del decreto del Presidente della regione Lazio adottato in qualità di commissario *ad acta* n. 349 del 22 novembre 2012 recante «Legge del 7 agosto n. 135/2012 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini — applicazione art. 15, comma 14 — assistenza ospedaliera anno 2012»;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intime amministrazioni;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

La Fondazione ricorrente svolge in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale prestazioni assistenziali di alta specialità riabilitativa cod. 75.

Con il proposto gravame ha impugnato il decreto del Presidente della regione Lazio, in epigrafe indicato, che ha rideterminato il budget già assegnato per il 2012, disponendone una riduzione nella misura del 6,8519%.

Il suddetto decreto è stato adottato in applicazione dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, il quale dispone che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 8-*quiquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014».

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) violazione di legge (art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modifiche in legge n. 135/2012). Eccesso di potere;

2) eccesso di potere. Violazione dell'affidamento. Violazione di diritti contrattualmente stabiliti. Incostituzionalità comma 14, del decreto-legge n. 95/2012 convertito con modifiche in legge n. 135/2012. Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2013 il ricorso è stato assunto in decisione.

Oggetto della presente controversia è il decreto del Presidente della regione Lazio n. 349/2012 che ha rideterminato i budget già assegnati per il 2012 alle strutture sanitarie in regime di accreditamento con il servizio sanitario.

Come sopra esposto il gravato decreto è stato adottato in applicazione dell'art. 15, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modifiche con legge n. 135/2012, il quale testualmente stabilisce che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 8-*quiquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014».

Secondo la prospettazione ricorsuale, formulata con il secondo motivo di doglianza e ulteriormente argomentata in sede di memoria conclusionale, la disciplina normativa che ha giustificato l'adozione del contestato decreto risulterebbe in palese contrasto con l'art. 117, comma 2, della Costituzione, con il principio di irretroattività delle leggi e con l'art. 41 della Costituzione.

Relativamente alla prospettata violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione è stato evidenziato che:

a) la Sanità rientra, giusta quanto previsto dalla richiamata disposizione costituzionale, nelle materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

b) in tale quadro normativo il menzionato art. 14, comma 5, nel prevedere un taglio generalizzato della spesa per il 2012 che le singole regioni sono chiamate a sostenere sulla base di accordi precedentemente stipulati con le singole strutture accreditate, non può in alcun modo essere annoverata tra la normativa che fissa principi fondamentali, e, pertanto, per tale aspetto risulta in palese contrasto con l'invocato art. 117, comma 3.

Al riguardo il Collegio, pur avendo presente l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui «l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007) e che il legislatore statale può «legittimamente imporre alle regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del



2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010), osserva che la suddetta disposizione proprio perché individua specificatamente i settori ove conseguire i risparmi nella spesa sanitaria, senza limitarsi ad una mera quantificazione in via generale dei suddetti risparmi, lasciando alla discrezionalità dell'amministrazione regionale l'individuazione dei comparti di spesa dove ottenerli e le specifiche modalità per conseguirli, risulterebbe non in linea con quanto disposto dal menzionato art. 117, terzo comma, e pertanto, la prospettazione ricorsuale sotto tale aspetto non è manifestamente infondata.

Pure non manifestamente infondata è la prospettata violazione dei principi individuati dalla Corte costituzionale al fine di assicurare la costituzionalità di una legge retroattiva.

In particolare la Fondazione ricorrente ha sottolineato che:

a) giusta il consolidato e notorio orientamento della Corte occorre che siano rispettati una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo comma dell'art. 25, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico;

b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione nonché il successivo decreto regionale attuativo, adottato quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il limite del budget era stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso sul legittimo affidamento venutosi a creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il relativo corrispettivo così come stabilito nei contratti antecedentemente stipulati, per la corretta esecuzione dei quali hanno allestito le relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti in materiali, personale ed attrezzature.

Da ultimo, infine, risulta non manifestamente infondata anche la prospettata violazione dell'art. 41 della Costituzione in quanto la richiamata normativa nel decurtare i budget fissati antecedentemente verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni già erogate, con conseguente violazione del principio della libertà dell'attività economica privata.

La rilevanza e la pregiudizialità della sollevata questione di costituzionalità per la controversia in esame appare del tutto evidente, atteso che investe la disciplina normativa in applicazione della quale è stato adottato il contestato decreto del Commissario *ad acta*.

Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III quater, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la sollevata questione di legittimità costituzionale di cui in motivazione.

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

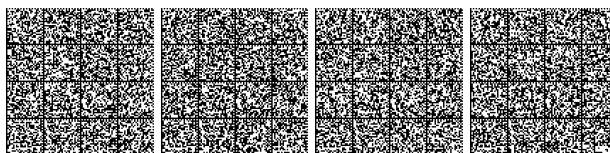
Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, consigliere, estensore

Giulia Ferrari, consigliere

Il Presidente: RIGGIO

L'estensore: SAPONE



N. 215

Ordinanza del 27 febbraio 2014 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Istituto Figlie di Nostra Signora di Monte Calvario contro Regione Lazio, commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma, tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di libertà ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziché di principi fondamentali.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, comma terzo.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO

(SEZIONE TERZA QUATER)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso n. 782 del 2013 proposto dall'Istituto figlie di Nostra Signora di Monte Calvario, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Gerosa e Massimo Ragazzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale e tributario Sciumè e associati in Roma, via Aniene n. 14; contro:

la regione Lazio, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

il commissario *ad acta* per la Sanità della regione Lazio nominato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2012;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento:

del decreto del Presidente della regione Lazio adottato in qualità di commissario *ad acta* n. 348 del 22 novembre 2012 recante «Legge del 7 agosto n. 135/2012 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini — applicazione art. 15, comma 14 — assistenza specialistica anno 2012»;

del decreto del Presidente della regione Lazio adottato in qualità di commissario *ad acta* n. 349 del 22 novembre 2012 recante «Legge del 7 agosto n. 135/2012 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini - applicazione art. 5, comma 14 - assistenza ospedaliera anno 2012»;

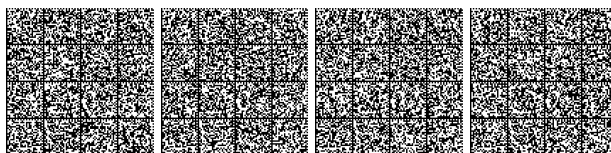
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intime amministrazioni;



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

L'istituto ricorrente è titolare dell'ospedale «Cristo Re» che eroga in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale, prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo diurno, notturno e post acuzie, APA e PAC ambulatoriali, ivi comprese quelle di riabilitazione.

Con il proposto gravame ha impugnato i decreti del Presidente della regione Lazio, in epigrafe indicati, che hanno rideterminato il budget già assegnati per il 2012 al suddetto nosocomio, disponendone le seguenti riduzioni:

0,4245% per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;

6,8519% per le prestazioni ospedaliere di cui al DPCA U 088/2012 e DPCA U094/2012.

I suddetti decreti sono stati adottati in applicazione dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, il quale dispone che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014».

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) violazione della normativa in materia di tetti di spesa;

2) violazione degli articoli 3, 24, 32, 41, 42, 43, 97, 113 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione.

Si sono costituite le intime amministrazioni contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2013 il ricorso è stato assunto in decisione.

Oggetto della presente controversia sono i decreti del Presidente della regione Lazio, in epigrafe indicati, che hanno rideterminato i budget già assegnati per il 2012 alle strutture sanitarie in regime di accreditamento con il servizio sanitario.

Come sopra esposto i gravati decreti sono stati adottati in applicazione dell'art. 15, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modifiche con legge n. 135/2012, il quale testualmente stabilisce che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014».

Costituisce problematica, sollevata dall'istante nei propri atti d'impugnativa, che il Collegio reputa prioritaria (anche ai fini della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale del sopra citato art. 15, comma 14, che si intendono sollevare con la presente ordinanza), quella per cui tale disposizione di legge non si applicherebbe agli ospedali classificati, in quanto equiparati a quelli pubblici, anche dopo la riforma sanitaria, ex art. 4, comma 12 del decreto legislativo n. 502/1992.

Tale opzione interpretativa non è condivisa dal Collegio, alla stregua del tenore letterale e del senso logico dell'art. 15, comma 14 del decreto-legge n. 95/2012. Tale norma si riferisce espressamente, invero, a tutti i contratti ed accordi per acquisto di prestazioni sanitarie «da soggetti privati accreditati». Ora, non v'è dubbio che gli ospedali classificati siano nondimeno soggetti privati, retti da regole privatistiche e gestiti secondo principi di economia, se non lucrativi. È pacifico tra l'altro, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (*cfr.* sez. un. 2 aprile 2007, n. 8088), che gli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera, non sono da includersi, secondo l'ordinamento del lavoro alle



dependenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165, tra dette amministrazioni, che ai sensi dell'art. 1 di detto testo normativo comprendono le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. La classificazione, invero, degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non vale ad attribuire ad essi natura di ente ospedaliero o di ente pubblico, ma ne comporta l'equiparazione agli ospedali pubblici solo per effetti determinati e limitati, quali, attualmente, l'inserimento nell'ambito della programmazione sanitaria e il riconoscimento delle medesime tariffe. Per il resto, resta ferma l'autonomia amministrativa e finanziaria dei detti ospedali e la loro natura di soggetti privati. È stato anche affermato, al riguardo (v. Cass. Sez. Lav., sent. n. 12039 del 19 dicembre 1990) che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i quali esercitano professionalmente attività ospedaliera, assumono la qualità di imprenditore, nonostante il fine spirituale o comunque altruistico perseguito, ove la loro prestazione sia oggettivamente organizzata in modo che essa sia resa previa compenso adeguato al costo del servizio — dato che il requisito dello scopo di lucro assume rilievo meramente oggettivo ed è collegato alle modalità dello svolgimento dell'attività — con la conseguente applicabilità nei confronti di tali enti dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 in ordine ai lavoratori da essi illegittimamente licenziati. Ed ancora, si è precisato (Cass. Sez. Lav., sent. n. 3623 del 28 marzo 1995) come debba escludersi, nei confronti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nella disciplina della legge 12 febbraio 1968, n. 132, non modificata in materia dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, la qualifica di enti ospedalieri cioè di enti pubblici non economici, in mancanza di un'espressa qualificazione in tal senso resa con decreto del Presidente della Repubblica, mentre resta a tal fine irrilevante la circostanza che l'ente ecclesiastico abbia ottenuto la classificazione del proprio ospedale fra quelli soggetti alla programmazione ospedaliera (art. 1, sesto comma, in relazione agli articoli 20 e seguenti della legge n. 132 del 1968). Si applica quindi nei loro confronti, ad avviso di questo Collegio, l'art. 15, comma 14 del decreto-legge di cui trattasi n. 95/2012. D'altra parte, si tratta pur sempre di soggetti destinatari di accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992 e di tetto di spesa prestabilito e delimitato a carico del Servizio sanitario nazionale. Quanto all'affermazione poi per cui tali ospedali riconosciuti sarebbero consustanziali al sistema sanitario nazionale come gli stessi ospedali pubblici, si tratta di assunto da rettificare alla stregua della più recente giurisprudenza amministrativa che ben chiaramente ha avuto modo di precisare come, particolarmente dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008, le strutture private «equiparate» alle pubbliche (come appunto gli ospedali classificati) sono soggette a tetto di spesa invalicabile oltre il quale non hanno alcun diritto a remunerazione pubblica. Nè esse hanno diritto a ripiano di eventuali disavanzi finanziari da parte ed a carico delle regioni e del Servizio sanitario nazionale (v. Consiglio di Stato, sez. III, 6 febbraio 2013, n. 697). Da ultimo, può soggiungersi che sempre sul piano letterale l'applicabilità agli ospedali classificati della normativa (emergenziale) ex art. 15, comma 14 più volte citato, appare confermata anche tenendo conto dell'estensione della riduzione, secondo l'espressa dicitura della legge, non solo ai contratti, ma agli stessi «accordi» (conferenti, questi ultimi, ex art. 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502/1992, proprio, tra le altre, alle strutture private «equiparate»).

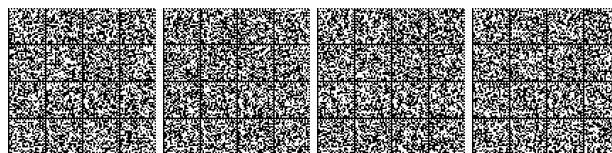
Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che appare non manifestamente infondato, anche alla stregua di quanto al riguardo in parte dedotto dalla stessa struttura ricorrente, il dubbio di costituzionalità in ordine alla disciplina normativa che ha giustificato l'adozione dei contestati decreti, per contrasto con gli art. 117, comma 3, della Costituzione, con il principio di irretroattività delle leggi e con gli articoli 41, 3, 97 e 32 della Costituzione.

Relativamente alla detta violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione deve essere invero evidenziato che:

a) la sanità rientra, giusta quanto previsto dalla richiamata disposizione costituzionale, nelle materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

b) in tale quadro normativo il menzionato art. 15, comma 14, nel prevedere un taglio generalizzato della spesa per il 2012 (ed anni successivi) che le singole regioni sono chiamate a sostenere sulla base di accordi precedentemente stipulati con le singole strutture accreditate, non può in alcun modo essere annoverata tra la normativa che fissa i principi fondamentali, e, pertanto, per tale aspetto, essa risulta in palese contrasto con il richiamato art. 117, comma 3.

Ed invero il Collegio, pur tenendo presente l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui «l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007), e secondo cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010), osserva tuttavia che la suddetta disposizione, proprio perché individua



specificatamente i settori ove conseguire (con imposizione di tagli «lineari» senza alternative) i risparmi nella spesa sanitaria, senza limitarsi ad una mera quantificazione in via generale dei suddetti risparmi lasciando alla discrezionalità dell'amministrazione regionale l'individuazione dei comparti di spese dove ottenerli e delle modalità per conseguirli (magari differenziando i destinatari dei tagli di spesa secondo propri criteri apprezzati discrezionalmente come più rispondenti all'interesse e alle peculiarità regionali), risulta non in linea con quanto disposto dal menzionato art. 117, terzo comma. Pertanto, la questione di costituzionalità, sotto tale aspetto, non è manifestamente infondata.

Pure non manifestamente infondata è la prospettata violazione dell'art. 97 Cost., oltre che dell'art. 3 della Cost., e dei principi individuati dalla Corte costituzionale al fine di assicurare la costituzionalità di una legge retroattiva.

In particolare, tenendo anche conto di quanto prospettato dall'Istituto ricorrente, va sottolineato che:

a) giusta il consolidato e notorio orientamento della Corte occorre che siano rispettati una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo comma dell'art. 25 Cost., di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico;

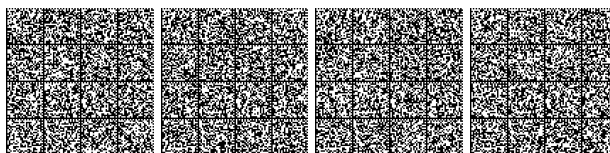
b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione nonché il successivo decreto regionale attuativo, adottato quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il limite del budget era stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso (limitatamente al 2012) sul legittimo affidamento venutosi a creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il relativo corrispettivo così come stabilito nei contratti antecedentemente stipulati, per la corretta esecuzione dei quali hanno d'altra parte allestito le relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti in materiali, personale ed attrezzature. Ora al riguardo non ignora il Collegio che viene anche ritenuta legittima, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. CdS, Ad. Pl. n. 4/2012), l'introduzione retroattiva di tetti di spesa in materia sanitaria. Ma ciò si è ritenuto che possa ammettersi soltanto in presenza di tetti di spesa degli anni precedenti ai quali gli interessati si siano potuti rapportare tenendo contemporaneamente conto di ulteriori limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all'inizio e nel corso dell'anno. Oltre tale limite, invero, non vi è più tutela dell'affidamento e questo appare essersi appunto inverato nella specie per l'anno 2012 in quanto i tagli di budget sono stati per tale anno imposti, con parziale decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2012, dalla disposizione legislativa in questione, a budget già approvati e senza alcun preesistente parametro da cui i destinatari abbiano potuto preavvertire l'intervento della disposta riduzione.

Risulta poi non manifestamente infondata, ad avviso del Collegio, anche la violazione dell'art. 41 della Costituzione in quanto la richiamata normativa nel decurtare i budget fissati antecedentemente verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni già erogate, con conseguente violazione del principio di libertà dell'attività economica privata.

Ugualmente non manifestamente infondata, nel suddetto contesto, è la violazione dell'art. 32 della Costituzione, in quanto le contestate riduzioni dei budget, giustificate unicamente da motivi di ordine economico-finanziario e che fanno seguito ad altre precedenti riduzioni, possono determinare una compromissione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall'art. 32, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 309/1999, secondo la quale «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere nel bilanciamento del legislatore un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana».

La rilevanza e la pregiudizialità delle sollevate questioni di costituzionalità per la controversia in esame appare del tutto evidente, stante che esse investono la disciplina normativa in applicazione della quale sono stati adottati i contestati decreti del commissario *ad acta* per la Sanità della regione Lazio.

Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 79 c.p.a.



P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III quater, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 15 del 6 luglio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, per contrasto con gli articoli 117 comma 3, 3, 97, 41 e 32 della Costituzione, secondo quanto specificato in motivazione.

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, consigliere, estensore

Giulia Ferrari, consigliere

Il Presidente: RIGGIO

L'estensore: SAPONE

14C00309

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUR-049) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

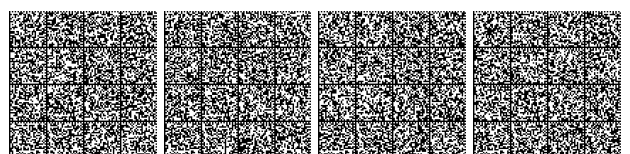
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

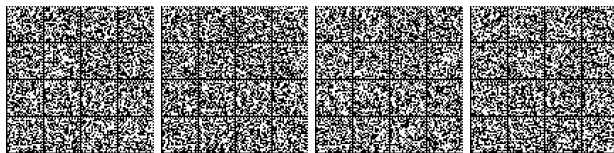
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

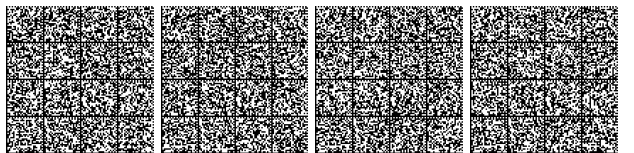
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



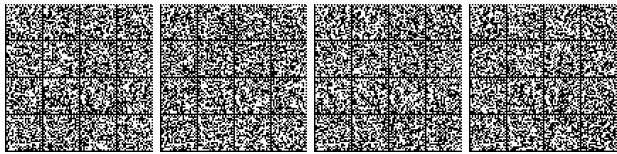
pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*	- annuale	€ 302,47
(di cui spese di spedizione € 74,42)*	- semestrale	€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale	€ 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale	€ 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 4,00

